SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° febbraio 1999.

Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «ingegneri».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Francesco Ricci, nato il 5 agosto 1962 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che l'istante è in possesso del titolo accademico di «Diploma in yacht and Boat Design» conseguito presso il Southampton College of Higher Education nel 1984 e del Master of Science conseguito presso il Cranfield Institute of Technology con specializzazione in «Aerospace Vehicle Design» il 12 giugno 1987;

Considerato che il richiedente è un professionista nel Regno Unito, come risulta dal certificato attestante l'iscrizione alla «Royal Aeronautical Society», al n. 474334, dal 31 gennaio 1997;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 6 ottobre 1998;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Decreta:

Al sig. Francesco Ricci, nato il 5 agosto 1962 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di «ingegnere aeronautico», di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 1° febbraio 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A0979

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Aosta.

IL DIRETTORE
DELLE ENTRATE PER LA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Torino ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Aosta per il giorno 1° febbraio 1999 per rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Aosta, per il 1° febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 1° febbraio 1999

Il direttore: BIONDO

99A1050

DECRETO 9 febbraio 1999.

Attivazione dell'ufficio delle entrate di Trento e della sezione staccata di Mezzolombardo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, con il quale si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e all'enucleazione delle loro funzioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Visto il decreto direttoriale 29 dicembre 1998, con il quale è stata disposta l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Trento, limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della sua organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti ad assicurarne la piena funzionalità;

Ritenuta la necessità di procedere alla completa attivazione del predetto ufficio;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio delle entrate di Trento e la sezione staccata di Mezzolombardo sono attivati il 16 febbraio 1999.

2. Alla data di cui al comma 1 sono soppressi l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'ufficio del registro di Trento nonché l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mezzolombardo.

3. A decorrere dalla data di avvio dell'ufficio delle entrate di Trento, il locale ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e la locale sezione staccata della Direzione delle entrate esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nella circoscrizione del predetto ufficio delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A1113

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Farnese I - Coop. a r.l.», in San Giovanni Incarico.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzione provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 gennaio 1999, eseguito nei confronti della società cooperativa «Farnese I - Coop. edilizia a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Farnese I - Coop. a r.l.», con sede in San Giovanni Incarico, costituita a rogito notaio dott. Loyola Amilcare in data 25 ottobre 1977, repertorio 39599, registro imprese n. 753 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 746/155972, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 29 gennaio 1999

Il direttore: NECCI

99A1017

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 11 febbraio 1999.

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige del 22 novembre 1998.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante: «Modifiche e integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 11 febbraio 1999 ha approvato il piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige del 22 novembre 1998;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 11 febbraio 1999

Il Presidente
VIOLANTE

Il segretario generale
ZAMPINI

XIII LEGISLATURA
(Delibera dell Ufficio di Presidenza n. 136/1999)

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige del 22 novembre 1998. Riunione di giovedì 11 febbraio 1999, ore 15.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante: «Modifiche e integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per le elezioni dei Consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige del 22 novembre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 1993 concernente la popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Visti i dati trasmessi dal consiglio regionale del Trentino-Alto Adige concernenti i risultati della consultazione elettorale per il rinnovo di quel consiglio;

Delibera:

Il piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige del 22 novembre 1998 è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente delibera.

All'erogazione del contributo sopra indicato e dei relativi interessi bancari in favore degli aventi diritto si procederà una volta che l'anzidetto piano sia divenuto definitivo.

Allegato alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 136 dell'11 febbraio 1999

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE DEL 22 NOVEMBRE 1998.

Partiti e movimenti politici	Voti	Contributo	
		Lire	Pari ad euro
SVP	171.831	315.656.182	163.022,81
Lista civica della Margherita	62.681	115.145.958	59.467,92
D.S. del Trentino	38.115	70.017.840	36.161,20
P.A.T.T.	35.280	64.809.901	33.471,52
Forza Italia - CCD	33.320	61.209.351	31.611,99
Il Centro UPD	29.601	54.377.491	28.083,63
Alleanza Nazionale - I Liberali	29.286	53.798.831	27.784,78
Lega Nord Trentino	24.939	45.813.325	23.660,61
Verdi - Grüne - Vërc	19.698	36.185.528	18.688,27
Alleanza Nazionale	17.118	31.446.029	16.240,52
Union Für Südtirol	16.601	30.496.292	15.750,02
Trentino Domani	14.686	26.978.407	13.933,18
Lista civica A.A. - FI - CCD	11.345	20.840.939	10.763,45
Verdi - Rifondazione Comunista	11.170	20.519.461	10.597,42
Ladins - DPS	11.110	20.409.240	10.540,49
Autonomia Integrale - F.A.R.	10.732	19.714.849	10.181,87
Centrosinistra - Mitte Links	10.530	19.343.771	9.990,22
Popolari - A.A. Domani	8.239	15.135.169	7.816,66
Die Freiheitlichen	7.561	13.889.673	7.173,42
Unitalia - Fiamma Tricolore	6.242	11.466.650	5.922,03
Lista Dini - Rinnovamento Italiano	6.188	11.367.451	5.870,80
Il Centro - UDA	5.340	9.809.662	5.066,27
TOTALE . . .	581.613	1.068.432.000	551.799,08

99A1114

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 dicembre 1998.

Approvazione del modello di regolazione del serbatoio artificiale di Sos Canales. Ente gestore ESAF. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa annualmente disponibile. (Ordinanza n. 120).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la propria ordinaza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo lo studio che si allega alla presente ordinanza, trasmesso con nota n. 7394 del 14 luglio 1998, relativo tra l'altro al seguente serbatoio artificiale:

Sos Canales;

Atteso che tale studio è stato predisposto con riferimento agli scenari più critici individuati nella serie storica di dati di deflusso relativamente a tale bacino e che sono stati determinati i volumi annui di risorsa idrica erogabile dallo stesso bacino;

Atteso che, sulla base di tale studio, i quantitativi complessivamente erogabili dal bacino di Sos Canales per tutti i comparti di utenza (civile, agricola ed industriale), sul presupposto di preservare, alla fine del triennio, una scorta minima di risorsa idrica pari ad un anno di fabbisogno idropotabile, sono stati definiti in un volume massimo pari a 2,6 Mm^3/anno netti;

Considerato che la commissione scientifica di supporto al commissario governativo di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995 nella seduta del 14 luglio, ha preso atto dello studio in argomento predisposto dall'Ente autonomo del Flumendosa;

Vista l'ordinanza n. 113 del 5 dicembre 1998, con la quale è stato approvato lo studio relativo alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna tra i quali figura il serbatoio di Sos Canales;

Ordina:

1. È approvato il modello di regolazione delle risorse idriche disponibili nel serbatoio artificiale di Sos Canales:

volume annuo erogabile: 2,6 Mm^3.

2. L'ESAF, ente gestore del bacino in argomento, è autorizzato a programmare i volumi di risorsa idrica, di cui alle premesse, nel rispetto dei quantitativi annualmente erogabili, definiti in un volume massimo pari a 2,6 Mm^3.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di dare immediata attuazione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 5 dicembre 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

99A1009

ORDINANZA 5 dicembre 1998.

Approvazione del modello di regolazione del serbatoio artificiale di Posada. Ente gestore Consorzio di bonifica della Sardegna centrale. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa annualmente disponibile. (Ordinanza n. 122).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo lo studio che si allega alla presente ordinanza, trasmesso con nota n. 7394 del 14 luglio 1998, relativo tra l'altro al seguente serbatoio artificiale:

Posada;

Atteso che tale studio è stato predisposto con riferimento agli scenari più critici individuati nella serie storica di dati di deflusso relativamente a tale bacino e che, sono stati determinati i volumi annui di risorsa idrica erogabile dallo stesso bacino;

Atteso che, sulla base di tale studio, i quantitativi complessivamente erogabili dal bacino di Posada per tutti i comparti di utenza (civile, agricola ed industriale), sul presupposto di preservare, alla fine del triennio, una scorta minima di risorsa idrica pari ad un anno di fabbisogno idropotabile, sono stati definiti in un volume massimo pari a 38,5 Mm^3/anno netti;

Considerato che la commissione scientifica di supporto al commissario governativo di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2409/1995 nella seduta del 14 luglio, ha preso atto dello studio in argomento predisposto dall'Ente autonomo del Flumendosa;

Vista l'ordinanza n. 113 del 5 dicembre 1998, con la quale è stato approvato lo studio relativo alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna, tra i quali figura il serbatoio di Posada;

Ordina:

1. È approvato il modello di regolazione delle risorse idriche disponibili nel serbatoio artificiale di Posada:

volume annuo erogabile: 38,5 Mm^3.

2. Il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, ente gestore del bacino in argomento, è autorizzato a programmare i volumi di risorsa idrica, di cui alle premesse, nel rispetto dei quantitativi erogabili, definiti nel predetto volume massimo pari a 38,5 Mm^3.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di dare immediata attuazione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 5 dicembre 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

99A1025

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 6 luglio 1998.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della contrada Branco Piccolo nel territorio comunale di Ragusa.

L'ASSESSORE
AI BENI CULTURALI, AMBIENTALI
E PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminati il verbale redatto nella seduta del 5 giugno 1997, il verbale del sopralluogo redatto in data 23 giugno 1997 e quello redatto nell'ultima seduta del 3 luglio 1997, nei quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ragusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico il tratto di costa di contrada Branco Piccolo ricadente nel comune di Ragusa, compreso tra il vivaio forestale di Randello e la zona archeologica di Camarina, delimitato perimetralmente

secondo quanto descritto nel verbale della seduta del 3 luglio 1997, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che gli atti relativi alla proposta di vincolo di cui sopra sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Ragusa dal 24 ottobre 1997 al 24 gennaio 1998 e depositati nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Ritenuto che le motivazioni riportate nei succitati verbali a supporto della proposta di vincolo, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo *de quo*, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ragusa nei verbali del 5 giugno 1997, del 23 giugno 1997 e del 3 luglio 1997 e correttamente approfondite nelle relazioni tecniche, negli stralci planimetrici allegati ai verbali stessi, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze paesaggistiche e naturali che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico il tratto di costa di contrada Branco Piccolo ricadente nel comune di Ragusa, compreso tra il vivaio forestale di Randello e la zona archeologica di Camarina in conformità alle proposte del 5 giugno 1997, del 23 giugno 1997 e del 3 luglio 1997 verbalizzate dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza ai beni culturali e ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area descritta nei verbali del 5 giugno 1997, del 23 giugno 1997 e del 3 luglio 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa e delimitata con linea continua nera nelle planimetrie allegate di cui alla tavola 1 e alla tavola 2 che insieme ai verbali e alle relazioni tecniche formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente ai verbali redatti nelle sedute del 5 giugno 1997, del 23 giugno 1997 e del 3 luglio 1997 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, alle relazioni tecniche ed alla planimetria di cui alla tavola 1 di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Ragusa, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Ragusa ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Ragusa.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 4 della legge 26 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 6 luglio 1998

L'assessore: CROCE

ALLEGATO 2

COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI CONTRADA
BRANCO PICCOLO IN COMUNE DI RAGUSA

Verbale della commissione provinciale bb.nn.pp. di Ragusa redatto nella seduta del 5 giugno 1997.

L'anno 1997, il giorno 5 giugno 1997 alle ore 10, si è riunita in prima convocazione, nei locali della soprintendenza BB.CC.AA siti in piazza Libertà n. 2, la commissione BB.NN.PP. della provincia di Ragusa, nominata con D.A. n. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995-1999, convocata dal presidente dott. Giuseppe Voza con nota racc. n. prot. n. 3097/Amm del 19 maggio 1997, inviata a ciascuno dei componenti della commissione ed ai rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del distretto minerario di Catania, quali membri aggregati.

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti della commissione:

dott. prof. Giuseppe Voza, soprintendente per i BB.CC.AA., pro-tempore della circoscrizione di Ragusa, presidente;

prof. Filippo Garofalo, componente;

arch. Giovanni Cintolo, componente;

sig.ra La Ferla Lidia, assistente amministrativo della soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, segretario.

Assistono alla riunione, nella sua prima fase, l'arch. Fulvia Caffo - Direttore della sezione beni paesaggistici della soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, il dott. Giovanni Di Stefano - Dirigente tecnico della sezione archeologica di Ragusa, il dott. Silvio Cassarino - Dirigente tecnico geologo della sezione P.A.U., per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere richiesti dalla commissione.

Il presidente, accertata la presenza di tutti i componenti di cui sopra, dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

1) presentazione vincolo paesaggistico di contrada Branco Piccolo in comune di Ragusa;

2) varie ed eventuali.

In ordine al primo punto all'ordine del giorno l'arch. Caffo introduce l'argomento presentando alla commissione un'ampia documentazione grafica e fotografica del sito che si intende sottoporre al vincolo paesaggistico, in modo da poter avere una visione d'insieme di questa parte del territorio che consenta, poi, di poter procedere alla perimetrazione del vincolo stesso.

Il vincolo che si viene a proporre riguarda il tratto di costa di contrada Branco Piccolo in comune di Ragusa, tratto di particolare suggestione paesaggistica, in quanto caratterizzato da un susseguirsi di dossi collinari sabbiosi che conferiscono al paesaggio un'aspetto tipicamente africano, con dune sabbiose che in certi tratti arrivano all'altezza di 80/90 mt.

Tuttavia la particolarità del paesaggio Camarinese rischia di essere compromessa da fenomeni di antropizzazione che, se non controllati adeguatamente, potrebbero portare ad uno stravolgimento dell'area e del panorama, con l'incremento di insediamenti a scopo di villeggiatura, che finirebbero per frammentare la visione di insieme del paesaggio.

Senza considerare, inoltre, che anche il sistema di coltivazione agricola in serra, nell'area particolarmente intenso, se non opportunamente controllato, rischia di compromettere le valenze paesaggistiche dell'area.

Ecco, allora, la necessità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area, di avere, cioè, uno strumento di tutela che scongiuri un cambiamento radicale del paesaggio tale da snaturarlo, facendone perdere le peculiarità.

L'arch. Caffo propone di sottoporre a vincolo il tratto di costa di contrada Branco Piccolo che è fisiologicamente delimitato a nord dalla zona archeologica ed a sud dal vivaio della forestale, attestando verso l'interno il limite del vincolo lungo la strada provinciale, per avere confine certo ed individuabile.

Scopo del vincolo è quello di evitare che un'area paesaggisticamente molto bella e singolare come quella Camarinese, già compromessa dalla realizzazione di volumetrie di tipo alberghiero e serricolo altamente invasive, venga ulteriormente compromessa fino alla sua degenerazione.

Il vincolo, infatti, è finalizzato alla tutela della zona, proiettata verso il futuro, ed in questo contesto l'arch. Caffo auspica una inversione di tendenza rispetto a quelli che sono stati, finora, i fenomeni che hanno interessato preminentemente l'area.

Anche l'arch. Cintolo ed il prof. Garofalo convengono che l'area è degna di essere tutelata per le sue caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche ed è necessario intervenire con il vincolo per evitare che vengano realizzate delle costruzioni che finirebbero per alterare la linea di orizzonte.

Le valutazioni nel lungo periodo portano a credere che, quando fra qualche tempo il sistema «serricolo» avrà una involuzione, si proporrà il problema di riconvertire queste aree, per evitare che vengano invase dal cemento.

Infatti, mentre il fenomeno dell'impianto delle serre è destinato «naturalmente» ad esaurirsi per l'impoverimento della falda acquifera, gli insediamenti di tipo turistico in quest'area, che peraltro il P.R.G. prevede a preminente destinazione turistico-alberghiera, rischiano di comprometterla in maniera irreversibile, portando ad una eccessiva cementificazione che finirebbe, inevitabilmente, per cambiare la fisionomia dei luoghi.

Il dott. Di Stefano concorda con l'opportunità dell'imposizione del vincolo nell'area, già chiesto anche in passato, che verrà a saldarsi con il vincolo archeologico già operante. Infatti con il vincolo si potrà effettuare un'azione di controllo del territorio che nel corso di venti anni bonificherà la zona.

L'arch. Caffo dà, a questo punto, lettura della relazione paesaggistica che ha predisposto a supporto e sostegno della proposta di vincolo e subito dopo il dott. Di Stefano dà lettura della relazione archeologica.

A conclusione del dibattito il presidente della commissione, dott. Giuseppe Voza, nel riprendere brevemente i dati esposti e le opinioni espresse, ritiene doveroso intervenire nell'area con un vincolo di tipo paesaggistico, per evitare la compromissione della stessa che porterebbe alla perdita di un patrimonio ambientale di rilevante interesse in questa parte del territorio isolano.

Né il vincolo deve essere considerato come una causa di penalizzazione dello sviluppo dell'area, ma, visto con una funzione di valorizzazione della stessa, attraverso un'azione di controllo e di tutela finalizzata ad uno sviluppo di indirizzo diverso da quello attuale.

Tuttavia, prima di procedere alla perimetrazione del vincolo, la commissione reputa opportuno effettuare un sopralluogo nell'area per la quale si propone la sottoposizione a vincolo paesaggistico, per meglio valutare *de visu* quali parti del territorio debbano essere incluse nel perimetro del vincolo, fissando dei punti di osservazione.

Il presidente dispone che il sopralluogo venga effettuato entro la fine del corrente mese, previo accordo anche con i membri aggregati della commissione che in data odierna non hanno partecipato alla riunione.

Si passa, quindi, al secondo punto all'ordine del giorno:

(omissis).

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente alle ore 13 dichiara chiusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott. GIUSEPPE VOZA - *Presidente*

Prof. GAROFALO FILIPPO - *Componente*

Arch. CINTOLO GIOVANNI - *Componente*

Sig.ra LA FERLA LIDIA - *Segretario*

COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI CONTRADA BRANCO PICCOLO IN COMUNE DI RAGUSA

Verbale del sopralluogo effettuato dalla commissione provinciale BB.NN.PP. di Ragusa redatto in data 23 giugno 1997.

L'anno 1997, il giorno 23 giugno 1997 alle ore 9., nei locali della soprintendenza BB.CC.AA. siti in piazza Libertà n. 2, a seguito di convocazione del presidente dott. Giuseppe Voza con telegramma n. prot. 3565/3566/3567/3568 Ammm del 17 giugno 1997, inviato a ciascuno dei componenti della commissione bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ragusa, nominata con D.A. n. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995-1999, ed ai rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del distretto minerario di Catania, quali membri aggregati, sono intervenuti per partecipare al sopralluogo i seguenti componenti della Commissione:

dott. prof. Giuseppe Voza, soprintendente per i BB.CC.AA., pro-tempore della circoscrizione di Ragusa, presidente;

prof. Filippo Garofalo, componente;

arch. Giovanni Cintolo, componente;

dott.ssa La Fauce Rossella, rappresentante distretto ripartimentale foreste di Ragusa, membro aggregato;

ing. Maltese Gaetano, rappresentante distretto minerario di Catania, membro aggregato.

sig.ra La Ferla Lidia, assistente amministrativo della soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, segretario.

Alle ore 9,30, il presidente, preso atto della presenza di tutti i componenti la commissione provinciale BB.NN.PP. di cui sopra, dispone che, mentre i membri aggregati, con tecnico archeologo della soprintendenza di Ragusa - prendono visione di tutti gli elaborati grafici e le relazioni tecniche relativi alla proposta di vincolo paesaggistico in contrada Branco Piccolo in comune di Ragusa, in considerazione del fatto che non erano presenti in occasione della prima riunione della commissione in data 5 giugno 1997, i componenti effettivi della commissione, con l'assistenza dell'architetto Fulvia Caffo - direttore della sez. II architettonico urbanistica della soprintendenza di Ragusa - si allontanino per effettuare il sopralluogo presso l'ex stabilimento SILAT in Ragusa, così come stabilito nel verbale di riunione del 5 giugno 1997, nell'ambito della discussione di cui al punto 2 dell'ordine del giorno.

(Omissis).

La commissione si ricongiunge, quindi, con i membri aggregati e con il dott. Di Stefano, per proseguire verso S. Croce Camerina ed effettuare il sopralluogo in contrada Branco Piccolo.

Prima tappa del sopralluogo è il villaggio Branco Grande a punta a Braccetto, dove, da un punto di osservazione che consente di avere una visione panoramica sia del tratto di costa che del suo entroterra, si ha modo di osservare che l'area è già fortemente compromessa dalla presenza di serre che si estendono fino al limite della spiaggia, presenza così pressante che soffoca la spiaggia, riducendola ad una pura lingua di sabbia che non ha alle spalle il suo habitat naturale e vegetazionale che le fa da cornice, ma sembra quasi un brandello di natura deturpato, privato dei suoi elementi di contorno e risparmiato perché impossibile, praticamente, andar oltre.

Tutti i componenti della commissione sono del parere che è necessario intervenire con la proposta di sottoposizione a vincolo del sito, per cercare di salvare questo ultimo lembo di natura e preservarlo dall'aggressione operata dall'installazione di impianti serricoli e da quella, ancora più grave, degli insediamenti di tipo abitativo, entrambi fenomeni in continua espansione nell'area.

La commissione prosegue, quindi, il sopralluogo spostandosi in contrada Branco Piccolo per avere una visione di insieme consapevole dei luoghi che si intendono vincolare.

Dalla sommità della duna che chiude a sud il tratto di spiaggia di Branco Piccolo si ha modo di ammirare un vasto tratto del paesaggio costiero e dell'entroterra, dominato dalla città antica di Camarina, che emerge sul paesaggio circostante.

Infatti, da questo punto di osservazione, si apprezza il suggestivo paesaggio Camarinese caratterizzato da piccole dune sabbiose, che gli attribuiscono una bellezza un pò selvaggia, dall'aspetto tipicamente africano, e la vista sulla resta dell'antica Camarina, dall'Agorà al tempio di Minerva, alla collina di Ercole, con la percezione della Kora interessata dalle necropoli di contrada Rifriscolaro e Passo Marinaro.

Proprio per la vista panoramica che si gode da questo punto la commissione propone il sito come belvedere, perché da qui si ammira uno dei paesaggi naturali più belli e paesagisticamente più interessanti dell'isola, per la presenza di questa fascia costiera tipica per il sistema dunale che presenta e per il suo retroduna, caratterizzato da un ecosistema molto specializzato, sia dal punto di vista della flora che della fauna. Infatti, nel sito si ha la presenza della tipica macchia mediterranea che lo rendono interessante anche dal punto di vista naturalistico.

Anche Camarina può essere identificato come belvedere dell'area da vincolare, in quanto da essa si gode il panorama dall'entroterra verso la costa, fino a Branco Grande.

A conclusione del sopralluogo:

considerato che l'area presenta tutti i requisiti di omogeneità che si possono comporre in un quadro d'insieme che costituisce il presupposto per la creazione di un vincolo paesaggistico, che abbia lo scopo di limitare il disturbo e il danno arrecato all'area dagli interventi antropici già realizzati e di preservare l'equilibrio di questo ecosistema da una eccessiva, futura antropizzazione e cementificazione che snaturino e stravolgano l'ambiente, privandolo delle sue caratteristiche naturali;

considerato che anche i rappresentanti del distretto minerario di Catania e dell'ispettorato dipartimentale delle foreste di Ragusa concordano con la perimetrazione dell'area da vincolare,

la commissione all'unanimità decide di avanzare proposta per la sottoposizione a vincolo paesaggistico del sito di Branco Piccolo, così come dalla perimetrazione risultante dalla planimetria allegata agli atti della proposta.

Alle ore 13, ultimato il sopralluogo, il presidente, demandando la delibera del vincolo ad una successiva seduta della commissione, saluta i membri della commissione.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott. GIUSEPPE VOZA - *Presidente*

Prof. GAROFALO FILIPPO - *Componente*

Arch. CINTOLO GIOVANNI - *Componente*

Dott.ssa LA FAUCE ROSSELLA - *Membro aggregato*

Ing. MALTESE GAETANO - *Membro aggregato*

Sig.ra LA FERLA LIDIA - *Segretario*

COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI CONTRADA BRANCO PICCOLO IN COMUNE DI RAGUSA

Verbale della riunione della commissione provinciale BB.NN.PP. di Ragusa redatto nella seduta del 3 luglio 1997.

L'anno 1997, il giorno 3 luglio 1997 alle ore 9, nei locali della soprintendenza BB.CC.AA. siti in piazza Libertà n. 2, a seguito di convocazione del presidente dott. Giuseppe Voza con telegramma n. prot. 3849/3850/3851/3852 Ammm del 30 giugno 1997, inviato a ciascuno dei componenti della commissione bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ragusa, nominata con D.A. n. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995-1999, ed ai rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del distretto minerario di Catania, quali membri aggregati, sono intervenuti per partecipare alla riunione indetta ai fini della delibera del vincolo i seguenti componenti della commissione:

dott. prof. Giuseppe Voza, soprintendente per i BB.CC.AA. pro tempore della circoscrizione di Ragusa, presidente;

prof. Filippo Garofalo, componente;

arch. Giovanni Cintolo, componente.

ing. Angelo Trupia, rappresentante distretto minerario di Catania, membro aggregato;

sig.ra La Ferla Lidia, assistente amministrativo della soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, segretario.

Alle ore 9,30, il presidente, preso atto della presenza di tutti i componenti la commissione provinciale BB.NN.PP. di cui sopra, dichiara aperta la seduta invitando la commissione all'esame dell'ordine del giorno che prevede la delibera della proposta del vincolo paesaggistico di contrada Branco Piccolo in comune di Ragusa, già ampiamente dibattuta nella precedente seduta della Commissione, nonché verificata attraverso il sopralluogo effettuato in data 23 giugno 1997.

Il presidente, prima di procedere alla delibera, dà lettura delle relazioni tecniche che costituiscono il presupposto per la proposta di emanazione del presente vincolo e sono allegate al presente verbale. Copia di esse e della planimetria con la perimetrazione del vincolo verranno anche depositate insieme al verbale presso gli uffici della soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, per l'eventuale consultazione da parte di coloro che ne abbiano interesse.

A conclusione della suddetta lettura, si passa alla deliberazione della proposta di vincolo e alla delimitazione dell'area da tutelare che sarà la seguente:

PERIMETRAZIONE

A Nord il limite del vincolo decorre dall'arenile demaniale lungo tutto il limite inferiore delle aree decretate della Zona Archeologica di Camarina (decreti 369 del 1977 e 2851 del 1984) sino alla strada provinciale Santa Croce Camerina - Scoglitti che ne costituisce il limite orientale: da qui verso Sud sino a raggiungere le aree dell'attuale demanio forestale (Vivaio forestale di Randello) di cui seguono il limite settentrionale verso Ovest sino all'arenile demaniale.

La commissione all'unanimità

DELIBERA

di proporre l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Ragusa, ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezza d'insieme e panoramica, il tratto di costa di contrada Branco Piccolo in comune di Ragusa, compreso tra il vivaio forestale di Randello e la zona archeologica di Camarina.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott. GIUSEPPE VOZA - *Presidente*

Prof. GAROFALO FILIPPO - *Componente*

Arch. CINTOLO GIOVANNI - *Componente*

Ing. ANGELO TRUPIA - *Membro aggregato*

Sig.ra LA FERLA LIDIA - *Segretario*

ALLEGATO 3

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI E P.I. SEZIONE BENI P.A.U. DELLA SOPRINTENDENZA DI RAGUSA

PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO FRA IL VIVAIO FORESTALE DI RANDELLO E LA ZONA ARCHEOLOGICA DI CAMARINA NEL COMUNE DI RAGUSA SECONDO LA LEGGE 29 GIUGNO 1939 N. 1497.

Nel corso delle attività d'istituto connesse alla salvaguardia delle bellezze naturali e paesaggistiche e dei rilievi di beni culturali l'attenzione di questa soprintendenza si è concentrata su un tratto di litorale del territorio comunale di Ragusa, dove, nonostante siano presenti varie attività antropiche, è ancora possibile preservare ambienti costieri naturali di indubbio valore.

L'area compresa fra la spiaggia di Randello (vivaio dell'Ispettorato ripartimentale foreste) e la zona archeologica di Camarina è tra le aree più interessanti dal punto di vista ambientale. Infatti, nonostante il diffuso malcostume dell'abusivismo edilizio e la presenza di impianti serricoli che soffocano i terreni (questa tecnica di sfruttamento intensivo del suolo trova qui un'ambiente ideale costituito dal particolare sottofondo sabbioso il quale ne favorisce l'attecchimento), è stata oggetto in tempi più recenti dell'attenzione di gruppi imprenditoriali che intendono realizzare villaggi turistici.

La bellezza dell'entroterra e della stessa fascia costiera è legata anche alla storia geologica dell'area: sin dal tardo Pleistocene l'ambiente rivierasco era caratterizzato da tre falesie (costituenti altrettanti alti strutturali di formazioni geologiche antiche) affioranti in una zona palustre legata ad un sistema fluvio-lacustre che si andava riducendo. Testimonianze di questi antichi ambienti ci vengono tramandate sin dalla colonizzazione greca e si sviluppano da allora sino a questo secolo dove ci giungono dalle descrizioni del grande archeologo Paolo Orsi che compì studi sul vicino Lacus Camarinensis e sull'Oanis che all'interno di questa zona rivierasca scorre.

A seguito del prosciugamento di queste terre e della successiva regressione marina, nonché dei disboscamenti operati sin da 2500 anni fa dai coloni greci, si è andato formando un ambiente dunale esteso che costituisce, in questo tratto di costa iblea, una delle maggiori attrattive turistiche della zona.

Pur se il sistema dunale è del tipo complesso si riconoscono ancora piccole dune, che dal mare raggiungono a tratti in sommità la notevole quota dei 30 metri sul livello del mare misurati al top di Branco Piccolo.

Una ricca vegetazione spontanea le ricopre differenziandosi in fasce ben definite; la costa bassa e sabbiosa presenta una zonazione parallela alla linea di spiaggia dovuta alla salinità. Tra le specie più diffuse sono state osservate dalla gramigna comune delle basse dune, allo sparto pungente di cui sono ricche le creste dunali, mentre nei tratti pianeggianti sono presenti specie erbacee come la carota spinosa o la calcatreppola marina. La presenza di queste specie tipiche delle dune conferiscono a questo biotopo un notevole interesse naturalistico perché rappresenta un ecosistema molto specializzato, nonostante le trasformazioni antropiche del retroduna. Nei tratti iniziali e finale, dove è presente il litorale roccioso, così come pure nella falesia di Branco Piccolo (ambiente contiguo alla spiaggia sabbiosa) è rinvenibile la tipica associazione a finocchio marino ed a statice frammista a cespugli di *Limoniastrum* e di spina santa; a questa fascia segue verso l'interno un tappeto erbaceo a *Mesembryanthemum*.

I litorali sabbiosi rappresentano l'habitat ideale per numerosi invertebrati, mentre nella fascia rocciosa e fra la vegetazione del retroduna è ospitata una ricca fauna che va dai rettili ai piccoli mammiferi.

L'equilibrio di questi ecosistemi è oggi reso instabile a causa del notevole disturbo antropico che condiziona sia la costa rocciosa che quella sabbiosa; nel breve tratto di entroterra limitrofo alla strada provinciale e alla strada che conduce al villaggio di Branco Piccolo il sistema dunale si presentava con morfologie collinari tutt'altro che piatte, rispetto ad altre zone limitrofe più tabulari, ed è stato aggredito con sbancamenti e colmate.

Considerato, poi, che dal punto di vista litologico queste aree sono caratterizzate da terreni ad altissima permeabilità, e quindi a forte rischio di infiltrazione di inquinanti nella falda (nelle serre vengono utilizzati i prodotti chimici ad alto potere tossico per l'annientamento dei parassiti) si teme per la sorte della falda stessa a causa anche dell'ingressione del mare per l'eccessivo emungimento dei pozzi.

Visto l'estendersi della plastificazione serricola, che già di per se impedisce i regolari movimenti eolici delle particelle sabbiose che formarono le dune costiere, la stessa avifauna, un tempo presente, non trova più il suo naturale rifugio sia per i migratori, che nella stagione di passo preferiscono altri siti, sia nella stagione estiva dove il dimorare di specie un tempo qui molto diffuse e oggi sempre più raro.

L'aspetto più deleterio è certamente rappresentato dall'incontrollato sviluppo edilizio abusivo che si è concentrato anche nella fascia dei 300 metri dalla battigia, fenomeno che nonostante i controlli non accenna a diminuire.

A causa di questi agglomerati abusivi, che tra l'altro sono utilizzati a carattere prevalentemente stagionale, e dell'invasione a macchia d'olio degli insediamenti serricoli, oltre che dai programmati insediamenti turistico alberghieri previsti dal vecchio P.R.G. di Ragusa per questi luoghi, si rende necessaria ed improcrastinabile una azione di tutela al fine di salvaguardare tale territorio, territorio - tra l'altro - ricco di testimonianze archeologiche e posto in prossimità della città greca di Kamarina, città che, è noto, in antichità raggiunse una considerevole estensione e nel cui hinterland vengono rinvenute continue testimonianze la cui esplorazione ha dato interessanti contributi alla storia delle origini di questa parte dell'isola.

La realizzazione di ulteriori interventi non controllati dal punto di vista dell'impatto paesaggistico ed ambientale, in una zona caratterizzata paesaggisticamente da cordoni dunali di notevole altezza e dalla presenza di essenze arboree spontanee oltre che da una ricca fauna come già precedentemente descritto, rischia inevitabilmente di venire compromessa in maniera irreversibile nelle indubbie valenze paesaggistiche dei luoghi vocati si a destinazione turistica, ma che necessitano di essere sottoposti a rigoroso controllo sulle tipologie, sui voumi e sull'assetto urbanistico dell'area in questione prima che una informe massa di cemento la ricopra. Non sono poche, infatti, le proposte di insediamenti di nuovi villaggi turistici che di qui a poco si andranno a realizzare in zona affiancandosi ai già collaudati villaggio Camarina del Club Mediterranee o alla Kamarina Turistico Alberghiera già da anni costruite.

Per questi motivi si propone di inserire la seguente perimetrazione, ricadente integralmente nel territorio comunale di Ragusa, fra le aree meritevoli di tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357:

a Nord il limite del vincolo decorre dall'arenile demaniale lungo tutto il limite inferiore delle aree decretate della Zona archeologica di Camarina (decreti 36 del 1977 e 2851 del 1984) sino alla strada provinciale Santa Croce Camerina-Scoglitti che ne costituisce il limite orientale; da qui verso Sud sino a raggiungere le aree dell'attuale demanio forestale (Vivaio forestale di Randello) di cui seguono il limite settentrionale verso Ovest sino all'arenile demaniale.

Visto: *Il soprintendente:* dott. GIUSEPPE VOZA

Il direttore di sezione: dott. arch. FULVIA CAFFO

ALLEGATO 4

SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI RAGUSA

SEZIONE BENI ARCHEOLOGICI

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI BRANCO PICCOLO IN RAGUSA RELAZIONE ARCHEOLOGICA

Dopo circa un secolo di scavi archeologici, oggi si può ben dire che la cultura siciliana ha definitivamente acquisito al patrimonio del proprio retaggio storico-monumentale il sito urbano dell'antica città greca di Camarina. La fondazione di Camarina da parte dei siracusani nel 598 a.C. apre in Sicilia la storia del VI secolo a.C. Le vicende storiche della vita della colonia in epoca arcaica costituiscono avvenimenti unici ed eccezionali nella fenomenologia dei rapporti fra città-madre e colonia.

Infatti, la ribellione a Siracusa per motivi economici e commerciali, nel 553 a.C., di cui si rese protagonista Camarina (Tuc. VI, 53; Philisto F.G.R. Hist 556 F5; Ps. Scymn. - Schol. Pind., 01; 5,16) costituisce un fatto pressoché unico nella storia greca sia della Grecia continentale che dell'occidente.

Anche i rapporti dei greci-camarinesi con il mondo indigeno dei siculi di Ibla sono da considerare, per l'unicità degli avvenimenti, dei fenomeni di acculturazione di straordinario significato sul piano dell'integrazione socio-culturale di popolazioni etnicamente diverse.

Tra l'altro, la stessa fondazione della città da parte di Siracusa con una sapiente mossa strategica di aggiramento dall'alto dei resistenti nuclei indigeni di Ibla costituisce un importante attegiamento politico e militare che ha fatto da prologo alla fondazione della città.

Questi ed altri avvenimenti storici (la rifondazione ippocratea del 461 a.C.; l'incendio cartaginese del 405 a.C.; la rifondazione timoleontea del 431 a.C.) hanno reso famoso il sito di Camarina.

Storici come il Fazello, Schubring, Evans, archeologi come Orsi, Pace e De Vita, hanno individuato il sito dell'antica colonia di Camarina sulla collina, con la sommità pianeggiante, alta m. 60 sul mare, con i fianchi ripidamente degradanti verso i fiumi Ippari e Oanis.

Questa collina ancora oggi ha conservato, seppure corretto, il nome antico: Cammarana. Alquanto interessante antico attorno alla città: a nord-est doveva essere ubicato il *lacus camarinensis* una vera

e propria grande palude, poco prima della foce del fiume Ippari. Lungo le pendici meridionali ed orientali della collina, verso Passo Marinaro, dovevano esistere già nell'antichità grandi dune sabbiose che dovevano disporsi parallelamente alla linea di costa.

Questo paesaggio dunale, tipico dell'Africa mediterranea, si è esteso, subito dopo la distruzione della città, nel corso del medioevo, anche ad alcune aree retro-costiere. Le dune sabbiose hanno invaso a poco a poco l'area dell'antico porto, il *Lacus Camarinensis* e la zona sottostante le pendici meridionali della collina. Questo paesaggio ha caratterizzato per ben 8 secoli il paesaggio camarinese, tanto da diventare uno dei motivi di maggiore interesse, oltre all'archeologia, di tutta la regione.

Una parte di queste dune, alte fino a quasi 80-90 metri, nel corso degli anni cinquanta-sessanta del nostro secolo, sono state distrutte dall'azione antropizzante. Tuttavia, il paesaggio camarinese, almeno quello prossimo alla città, si può considerare pressoché integro. Si è così avuto modo di tramandare alle future generazioni una vera e propria fetta di territorio storico.

Gli aspetti propriamente archeologici dell'area, accertati con un secolo circa di scavi, hanno definitivamente consacrato Camarina alla storia della grecità d'occidente. Il panorama delle acquisizioni sulla topografia urbana della città è alquanto complesso e di grande interesse sono le vicende archeologiche accertate per lo stretto legame con la storia politico-sociale della città.

Strutture murarie, a piccole pietre, riferibili alle prime case dell'impianto arenico di Camarina e strati di ceramica corinzia sono noti a diretto contatto con la roccia. Piuttosto cauti occorrerà essere nel dedurre qualsiasi conclusione urbanistica sulle prime due generazioni, cioè tra gli inizi del VI e la metà dello stesso secolo. È certa, tuttavia, per la posizione del muro arcaico del Temenos, una divisione dell'area sacra dal resto della collina. La presenza poi, di muri di case di età arcaica in un'area che fu destinata nell'impianto classico ed ellenistico a strada, sembra indicare per questo primo impianto l'assenza di vere e proprie strade, anche se gli orientamenti si manterranno costanti nel tempo. Gli intensi scavi compiuti dall'Orsi dal 1896 al 1910 e le ricerche sistematiche di questi ultimi anni (scavi Pelagatti) hanno reso note le necropoli camarinesi:

Necropoli orientale:
Rifriscolaro-Diecisalme (inizio-fine VI sec. a.C.);
Piombo (V-III sec. a.C.);

Necropoli settentrionale:
Scoglitti (metà VI-V sec. a.C.);

Necropoli meridionale:
Passo Marinaro-Piombo (V-III sec. a.C.);
Cozzo Campisi (V-III-II sec. a.C.);
Randello (V-III-II sec. a.C.).

La necropoli del primo nucleo di coloni, oggi nota dai recenti scavi, è situata a circa 2 km, dal Temenos, nel più vicino spazio extra-muros che presentasse terreno solido e sopraelevato rispetto al corso acquitrinoso dei due fiumi. Con l'eplorazione di più di duemila tombe arcaiche si può dire che si è realizzato uno studio completo su una delle più importanti necropoli della Sicilia antica. Sono stati indagati sistematicamente vari ettari di terreno individuando almeno sei gruppi funerari che si scaglionano dai primi anni del VI alla seconda metà del secolo.

La seconda fase di vita della città, quella di età classica, dagli inizi alla fine del V sec. a.C., corrisponde al periodo di maggiore notorietà di Camarina. Alquanto tormentati sono i primi quaranta anni del V sec. a.C.

Tucidide parla di una ricostruzione della città ad opera di Ippocrate e poi di un'altra ricostruzione da parte di un contingente di gelo, che si ritiene avvenuta intorno al 460 a.C. La zona abitata dovette essere ora più ampia di quella occupata in epoca arcaica. Lo sviluppo della città segue l'arteria principale che corre sulla dorsale della collina e costituisce il vero asse vertebrale del piano.

Il tempio di Athena fu costruito dai camarinesi (nel primo quarto del V sec. a.C.), nel punto più alto della collina, all'interno di un temenos sacro. L'agora è situata all'estremità sud-occidentale della collina, fra il tempio di Athena Pollade, a cui è collegata attraverso la plateia principale della città, e il porto, alla foce del fiume Ippari, e gravita sull'ampia baia sottostante.

Lo spazio è compreso tra la plateia B, la plateia A e lo stenopos 8/9 e continua verso ovest, al di la dello stenopos 6/7, occupando probabilmente l'intero pianoro occidentale. Dopo l'incendio e le distruzioni dei cartaginesi del 405 a.C. ha inizio, con una ripresa edilizia di largo respiro, una nuova fase di vita della città. Un preciso riferimento a questo nuovo momento si trova in Diodoro che ricorda le grandi opere di Timoleonte: «avendo portato coloni a Camarina ingrandì la città».

Alquanto leggibile appare ora l'assetto della città in conseguenza di un piano rispettato in maniera rigorosa. Gli isolati urbani occupano aree finora rimaste disabitate (le pendici sud-orientali; la cosiddetta collina di Erakles; la collina di Casa Lauretta). È oramai certo che dopo la distruzione del 258 a.C. alcuni quartieri di Camarina (quelli occidentali) furono parzialmente ricostruiti.

Il lembo di sepolture di Passo Marinaro, fra i cespugli di ginepri e lentilachi e le sabbie incolte delle dune, costituisce il cuore della necropoli classica. Fu questa la necropoli ad essere sistematicamente depredata nell'ottocento e poi teatro delle grandi esplorazioni dell'Orsi.

Anche questa necropoli era attraversata da due strade intercimiteriali: una correva fra le alture di Passo Marinaro e Cozzo Campisi e puntava verso Randello e l'interno; l'altra, invece, dalla porta ubicata in corrispondenza dello stenopos 44/45, attraversava l'Oanis e puntava proprio verso il culmine della collina. Le sepolture più ragguardevoli erano, in genere, allineate lungo le strade mentre dietro, numerosissimi, si addensavano i sepolcri più umili.

Il soprassuolo di questo campo funerario, nel V e nel III, doveva presentarsi suggestivamente cosparso di episemata funerari: cippi, pilastri, stele, edicole e naiskoi (con colonnine ioniche e coronamento a timpano).

Svariata la tipologia delle sepolture riscontrate: inumazioni in nuda sabbia; fosse coperte con tegole a cappuccina, fosse rivestite a cassetta con tegole; enchytrismoi; vaschette fittili sarcofagi, fosse intonacate, celle ipogeiche, crateri usati quali cinerari. È questa la necropoli del ceto abbiente camarinese. Tra il fitto intreccio delle radici del bosco sono ancora visibili i resti di alcuni fra i maggiori monumenti funerari di questa necropoli: due perimetri di forma poligonale forse due lymboi, con due sarcofagi all'interno; l'anello di fondazione di una torre e una vera e propria cella ipogeica a camera rettangolare. Intorno alla metà del VI secolo (nell'imminenza dello scontro con Siracusa) viene costruito un solido muro di difesa che include (con un percorso di circa km 6.500) un'area assai più estesa del nucleo di costruzioni finora attribuibili alla prima fase (circa 4 volte).

Lo schema del perimetro, un rettangolo molto allungato, quale è stato precisato dalla campagna di scavo del 1969-1972 sembra dettato, oltre che da ragioni strategiche, da previsioni di sviluppo urbano di notevole respiro. L'esecuzione dell'opera dovette risultare complessa affrontando dislivelli considerevoli e terreni di diversa natura, in gran parte il banco calcareo, ma anche le dune e la palude. Condizionata dal corso acquitrinoso del Rifriscolaro rimane a mezza costa per quasi tutto il lato sud, così come a nord presso la foce dell'Ippari che tuttavia raggiunge includendo un'area connessa con l'attività portuale.

Mentre sui lati nord e sud la difesa era rafforzata dai due fiumi e, a nord, anche dalla palude, a est era affidata esclusivamente alla cortina collocata sulla cresta delle due colline, in posizione dominante verso l'entroterra (si vedano le fondazioni sotto muri recenti) essa raggiunge di nuovo la pianura nell'angolo sud-orientale comprendendo una vasta area in cui confluiscono alcune delle principali vie di comunicazione e che avrà, soprattutto nelle epoche successive, un ruolo nello sviluppo delle attività commerciali.

La struttura, nei punti in cui non ha subito modificazioni posteriori, è in pietrame minuto e presenta uno spessore di m 2,50.

Conosciamo per ora tre ingressi: uno si apre sul lato orientale in concessione con la strada recentemente scoperta che attraversa la necropoli.

La roccia quasi affiorante ha conservato le tracce delle carreggiate ma quasi nulla delle strutture della porta: questo ha continuato ad essere per secoli un punto di transito, poiché qui passa l'unica trazzera che dalle colline dell'entroterra e dai centri indigeni sopravvissuti in età medioevale e recente di Hybla e di Comiso porta al promontorio camarinese transito ancora oggi usato dalle mandrie nella stagione del pascolo.

Un'altra porta è situata all'estremità nord-ovest presso la foce dell'Ippari, una terza si apriva a sud-est; sullo stesso lato sono state individuate due postierie, soprattutto sul lato sud-orientale che porterebbero a risolvere altri nodi, quelli del rapporto tra viabilità interna e vie di comunicazione con le aree siracusana e iblea in questa prima fase.

Questo eccezionale complesso archeologico, fra i più importanti di tutto il Mediterraneo nel corso degli anni è stato sistematicamente protetto con una serie di vincoli archeologici (vedi D.A. n. 353 del 23 febbraio 1977; D.A. n. 2851 del 13 novembre 1984; decreto del presidente della regione n. 825 del 9 ottobre 1984).

La strategia vincolistica adottata ha corrisposto ad un preciso piano di tutela diretta e indiretta dell'area archeologica. Infatti, i vincoli che sono stati emanati prima dal presidente della regione e poi dall'assessorato regionale ai beni culturali rispondono ad un preciso piano in cui sostanzialmente si sono intese privileggiare sia le aree con le emergenze in luce, cioè i quartieri urbani e le necropoli, sia le aree circostanti, cioè il territorio extra-urbano, la chora antica. Si tratta di una operazione alquanto indovinata che ha consentito non solo la conservazione delle linee naturali del paesaggio antico ma anche la sopravvivenza di aree, profili, vedute e luoghi in tutto simili a quelli che conobbero i greci 8 secoli fa.

Questa strategia ha consentito il passaggio morbido fra la zona a vincolo diretto ai sensi degli articoli 1, 2, 3 della legge n. 1089, e la zona a vincolo indiretto ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1089. Il paesaggio agricolo moderno ancora a conduzione tradizionale ha assicurato fino agli anni '70 la conservazione di una certa cornice naturale ambientata attorno alla città antica di Camarina.

Purtroppo le coltivazioni sotto serra hanno provocato dal 1970 in poi un fenomeno imprevisto che ha seriamente minacciato la città antica di Camarina: gli spianamenti hanno radicalmente cambiato il volto al paesaggio camarinese. L'unico antitodo indispensabile per frenare questa emorragia ambientale, dal 1975 in poi, furono ancora l'emanazione di altri provvedimenti di vincoli e poi la demanializzazione di alcune aree.

Ma il vero pericolo per l'area archeologica è la cementificazione dei contorni. In particolare, per quanto riguarda l'area a nord-est e a sud-est delle fortificazioni, area caratterizzata da formazioni di dossi collinari gessosi ed argillosi e da vere e proprie montagne di dune sabbiose, sono previste dal vigente P.R.G. del comune di Ragusa, zona classificata come Da, cioè a vocazione turistico-alberghiera.

Già negli anni passati l'insediamento di due grandi mega-complessi turistici (Kastalia e Club Mediterraneé) sono stati disciplinati con l'emissione di due decreti di vincolo appropriati (D.A. n. 353 del 23 febbraio 1977 e D.A. n. 825 del 9 ottobre 1984).

Particolarmente caratterizzato da queste cornici paesaggistiche, oramai storicizzate, risulta il settore meridionale dell'area extraurbana camarinese. Si tratta di una zona subito al di fuori delle mura urbiche antiche caratterizzata da alcune ondulate colline sabbiose alte da m 0,00 a 1,30 con un fronte di circa 100 metri direttamente prospicente l'area del muro anche se non propriamente contigua ad essa. Si tratta di una collinetta stretta e allungata, quasi parallela alla collina di Camarina e perpendicolare alla linea di costa. Questa conformazione geologica è costituita da una parte basamentale in gesso bianco a strati alterni di calcari fragili e da una vera e propria paleoduna sabbiosa che oggi raggiunge quasi i m 88 sul livello del mare. La collinetta verso est presenta un dolce saliente che si raccorda con le quote 18, cioè con l'area retrodunale. Questa paleoduna risulta allo stato attuale pianizzata da una vegetazione di ginepri coccoloni e da altre essenze tipiche della macchia mediterranea. Sicuramente, questo *status* ecologico risale non certo a tempi moderni per lo stato arboreo della vegetazione e per gli accumuli dunosi che denunciano una antica sedimentazione. Purtroppo, solo in tempi recenti, forse intorno agli anni settanta, la sommità della collina è stata defraudata in alcuni punti di materiale sabbioso con prelievi occasionali ed abusivi. Ma il vero pericolo per questa conformazione geologica che è anche un vero e proprio limite geografico per l'ambiente circostante alla città antica di Camarina, è la destinazione urbanistica prevista nel vecchio P.R.G. Qui, infatti, è stata zonizzata un'area Da, cioè zona turistica-alberghiera. Addirittura per uno di questi, il villaggio Iris si è proceduto all'inizio dei lavori. Questi, che hanno comportato lo spalamento del manto sabbioso e del sottostante banco roccioso nell'ambito delle pp. 317 e 321 a, sono stati tuttavia sospesi dal Distretto minerario di Catania perché questi lavori hanno configurato una vera e propria cava abusiva. Questo splateamento (vedi foto allegate) è servito ad evidenziare, ancora una volta, l'immenso sconvolgimento sul piano ambientale che si potrebbe produrre a questa significativa cornice della città antica di Camarina nel caso in cui si realizzassero i suddetti villaggi. I tagli perpendicolari alle linee di paesaggio disegnerebbero un paesaggio artificiale assolutamente innaturale ai trapassi morbidi tipici del paesaggio di Camarina. Soprattutto in questo punto così delicato del paesaggio in cui il naturale peso specifico della sabbia ha favorito la formazione di linee curve dell'aspetto paesagistico, diventa indispensabile salvaguardare questo spalto visivo. Infatti, è stato sperimentalmente provato che non solo la collina di Branco Piccolo-Ciaramiraro è un generico limite spaziale per i contorni del paesaggio della città antica, ma anche l'aggettivo limite fisico. Cioè, questa collina è effettivamente il punto in cui si ferma l'ipotetica traiettoria di un punto di vista a media altezza umana dal tempio di Athena verso sud-est. Pertanto, non si può affatto consentire che questa cornice naturale della città greca di Camarina venga abbattuta o peggio ancora sostituita da linee artificiali, rigide e innaturali. Occorrerà che tutte le proiezioni visive dalla collina di Camarina verso Branco Piccolo-Ciaramiraro siano assolutamente salvaguardate; che tutto lo spalto roccioso-sabbioso del saliente della collina di Branco Piccolo sia integralmente conservato; che siano assicurate le attuali condizioni piano-altimetriche del piede della collina di Branco Piccolo, ivi comprese le condizioni vegetazionali e geologiche, ciò perché questo limite costituisce il limite spaziale verso sud del naturale paesaggio camarinese e soprattutto perché costituisce naturale cornice ambientale del sito antico di Camarina, nonché punto di percezione visiva dei punti di vista dalla collina verso le aree circostanti. Si tratta di uno spaccato prospettico della città di Camarina verso sud-est in delicatissimo equilibrio ambientale geo-fisico, morfologico e ambientale.

Pertanto, l'area in oggetto del vincolo caratterizzata dalle emergenze di cui sopra e in rapporto alla continua area urbana antica deve considerarsi quale elemento di naturale cornice e pertanto per le ragioni esposte, si configura un pubblico interesse dell'area tale da doverne disciplinare l'uso (Con. St. sez. VI, 10 dicembre 1958, n. 919) con varie misure (Con. St. sez. IV, 6 dicembre 1967, n. 658 e 20 dicembre 1967, n. 698).

Alla luce delle considerazioni esposte appare, altresì, legittimo considerare strategica per la tutela dell'area l'imposizione del vincolo ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1089 su questa parte del territorio comarinese ricadente nella proprietà Villaggio Ibiscus, di cui è legale rappresentante il sig. Gaetano Capodicasa, Hotel Kastalia, Casella Postale n. 110 Ragusa pp. 1001, 10 a, 10 c, 571 b, 317 c, 321 b, 1003 del F. 180 di Ragusa e nella proprietà Villaggio Iris della coop. edile lavoratori industria, via F. Crispi, S. Ninfa (Trapani) del F. 180 di Ragusa, pp. 317 a, e 318 b, segnati a tratteggio nella planimetria catastale allegata. Questa area è tra l'altro, come già detto prima, considerata dal P.R.G. zona Da, cioè soggetta ad edificazione per fini turistico alberghieri. Infatti, già non mancano previsioni progettuali in tal senso che occorre necessariamente disciplinare anche in considerazione del fatto che è legittimo che la valenza di cornice ambientale dell'area in oggetto si sovrapponga alle previsioni di piano (Con. St. sez. IV, 9 dicembre 1969, n. 772).

Il direttore di sezione: DISTEJANO

ALLEGATO 5

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
SEZIONE PAESAGGISTICO-ARCHITETTONICO-URBANISTICA
RAGUSA

VINCOLO PAESAGGISTICO DI CONTRADA BRANCO PICCOLO NEL TERRITORIO COMUNALE DI RAGUSA

TAV.1 SCALA 1:25.000

PERIMETRAZIONE

Limite dell'area proposta

LA COMMISSIONE

Prof. G.Voza (Presidente):....................................

Prof.F.Garofalo (Membro effettivo):....................................

Arch.G.Cintolo (Membro effettivo):....................................

Ing. A. Trupia (Membro aggregato):....................................

Sig.ra L. La Ferla (Segretario):....................................

RAGUSA 22 SET. 1997

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale ai Beni Culturali, ambientali e alla P.I.
Comune di Ragusa
Vincolo Paesaggistico ex Legge 1497/39
Planimetria allegata al D.A. n. 6423
del 6/7/98;

L'ASSESSORE

50
51
52
53
Marinaro
Fondo
dell' acqua
C. Cardone
Punta Braccetto
4076
4075

99A0237

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11 maggio 1995, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, con il quale all'art. 2 è aggiunta, dopo la tabella XLV/1, annessa al precitato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto in particolare il capo I, della precitata tabella XLV/2, il quale reca le norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1996 con il quale all'art. 2 della tabella XVL/2, allegata al precitato decreto ministeriale 11 maggio 1995, è aggiunto il seguente comma:

«2.9. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionali»;

Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Università, rispettivamente in data 10 luglio 1996 e 25 settembre 1996 dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, 24 luglio 1996 e 9 ottobre 1996 dal consiglio di amministrazione, 25 luglio 1996 e 25 ottobre 1996 dal senato accademico volte ad ottenere la modifica di statuto con l'inserimento dell'articolato relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti (art. 3.2-*bis*) di cui ai decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 31 luglio 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 35032 del 25 ottobre 1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Vista la propria nota n. 24749 del 26 giugno 1998 con la quale si sollecitava al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la trasmissione del parere CUN, al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11 maggio 1989, n. 168, il decreto rettorale di modifica statutaria relativa all'inserimento nello statuto dell'Università di Ancona delle precitate norme comuni;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 1736 del 29 ottobre 1998, pervenuta a mezzo fax il 30 ottobre 1998, con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 15 ottobre 1998, aveva espresso parere favorevole all'inserimento a statuto delle norme comuni delle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Al titolo 3 viene inserito l'articolo 3.2-*bis* relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti di cui alla tabella XLV/2, capo I, allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, e successive modificazioni.

Art. 3.2-*bis*. — *Norme comuni alla scuola di specializzazione.*

Il presente ordinamento generale si applica alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti. L'elenco di dette specializzazioni è formato ed aggiornato con decreto del Ministro del MURST di concerto con quello della sanità in accordo con l'art. 1 del decreto legislativo n. 257/1991.

3.2-*bis* 1. — *Istituzione finalità titolo conseguito.*

1.1. Nelle Università sono istituite le scuole di specializzazione dell'area medica eventualmente articolate in indirizzi.

1.2. Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica.

1.3. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.

1.4. Le Università possono istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

3.2-*bis* 2. — *Organizzazione delle scuole.*

2.1. La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione è definita nell'ordinamento didattico specifico della scuola.

2.2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi.

2.3. Concorrono al funzionamento delle scuole le facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.

2.4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

2.5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992.

2.6. La formazione deve avvenire nelle strutture Universitarie ed in quelle Ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (Legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

2.7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.

2.8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché, per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

2.9. I laureati in medicina e chirurgia, utilmente collocati in graduatoria di merito, per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionali.

3.2-*bis* 3. — *Piano di studi di addestramento professionale.*

3.1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente comma 2.3.

Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al comma 1.2 e gli obiettivi previsti nel successivo comma 3.2 e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

3.2. Il piano di studi è determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *A*.

L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *B*.

3.3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2 è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

3.2-*bis* 4. — *Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio.*

4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

4.2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

4.3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4.4. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

3.2-*bis* 5. — *Esame di diploma.*

5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

5.2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

5.3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nelle tabelle *B*.

3.2-*bis* 6. — *Protocolli di intesa e convenzioni.*

6.1. L'Università, su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

6.2. L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

3.2-*bis* 7. — *Norme finali.*

7.1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

7.2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

7.3. Le scuole di specializzazione che non si adeguino al nuovo ordinamento entro l'anno accademico immediatamente successivo alla pubblicazione dell'ordinamento didattico nazionale cessano la loro attività.

3.2-*bis* 8. — *Ordinamento nazionale scuole.*

Al settore medico affluiscono le seguenti scuole di specializzazione, oltre a quelle che saranno aggiunte con successivi decreti:

1) Anatomia patologica
2) Cardiochirurgia
3) Cardiologia
4) Chirurgia generale
5) Chirurgia maxillo-facciale
6) Chirurgia pediatrica
7) Chirurgia plastica e ricostruttiva
8) Chirurgia toracica
9) Ematologia
10) Gastroenterologia
11) Ginecologia ed ostetricia
12) Igiene e medicina preventiva
13) Malattie infettive
14) Medicina del lavoro
15) Medicina fisica e riabilitazione
16) Medicina nucleare
17) Medicina tropicale
18) Microbiologia e virologia
19) Neurochirurgia
20) Neurologia
21) Neuropsichiatria infantile
22) Oftalmologia
23) Oncologia
24) Ortopedia e traumatologia
25) Otorinolaringoiatria
26) Patologia clinica
27) Pediatria
28) Psichiatria
29) Urologia

Ancona, 31 ottobre 1998

Il pro-rettore: GOVERNA

99A0943

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE MIACEL 2 febbraio 1999, n. **2.**

Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Segretariato generale
Dipartimento della funzione pubblica

A tutti i Ministeri: Gabinetto

Alle aziende e amministrazioni autonome dello Stato

Agli enti pubblici non economici

Alle regioni a statuto speciale

Alle regioni a statuto ordinario

Alle province autonome di Trento e Bolzano

Ai commissari del Governo

Ai prefetti della Repubblica

Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

e, per conoscenza:

Al Gabinetto dell'onorevole signor Ministro

Al Dipartimento della pubblica sicurezza

Alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale

All'Istituto nazionale di statistica

All'ANCI

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'ANUSCA

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1998, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

L'emanazione del regolamento, previsto dall'art. 1 della legge n. 127/1997 conclude l'opera di semplificazione delle procedure amministrative iniziata con la legge stessa.

L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 è fissata al 23 febbraio 1999 in virtù del disposto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 127/1997. Da quella data, è opportuno sottolinearlo, sono abrogate per espressa previsione del successivo comma 2 tutte le disposizioni, anche di legge, incompatibili con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica in questione, oltre quelle espressamente abrogate dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Ciò evidenzia la portata innovativa della nuova disciplina.

Considerata l'imminenza dell'entrata in vigore, si ritiene opportuno non soltanto richiamare l'attenzione sulle esigenze di semplificazione contenute nella delega al Governo e quindi nel successivo decreto del Presidente della Repubblica ma anche fornire, sentito l'Osservatorio per l'attuazione della legge n. 127/1997 (composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della funzione pubblica), un primo commento ai singoli articoli della nuova normativa.

Il legislatore si è posto l'obiettivo di ridurre sensibilmente il numero delle certificazioni, in particolare da parte delle amministrazioni comunali, e di dare il massimo impulso all'applicazione dell'istituto dell'autocertificazione (art. 1), che sostituisce, salvo specifiche disposizioni di legge (art. 2, comma 1), qualsiasi tipo di certificato che il cittadino debba esibire ad una pubblica amministrazione.

Quindi il ricorso all'autocertificazione diventa il principio fondamentale cui deve adeguarsi l'azione di qualsiasi pubblica amministrazione, unitamente a quello di acquisire autonomamente dati o notizie relative al cittadino senza richiedere allo stesso il relativo certificato.

In luogo della certificazione si ha l'acquisizione d'ufficio dei dati o la loro estrazione da altri documenti in possesso dell'interessato, purché sia certa la provenienza dei dati medesimi (art. 7, comma 2).

In sostanza viene riaffermato e rafforzato il principio già introdotto dall'art. 5 della legge n. 15/1968, ripreso poi dall'art. 3, comma 1, della legge n. 127/1997, secondo il quale è consentita l'assunzione diretta di dati da altri documenti che assicurino la certezza della fonte di provenienza dei dati medesimi, come ad es. l'assunzione dei dati di nascita o di residenza dalla carta di identità, dalla patente di guida o da altro certificato già in possesso dell'interessato.

L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 comporterà un completo rinnovamento delle procedure sinora seguite dalle varie amministrazioni pubbliche, alcune delle quali già sono individuate nell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica: scuole, università, uffici provinciali della motorizzazione civile. Si tratta degli uffici che più di altri richiedono certificazioni al cittadino ma non sono gli unici destinatari della norma, in quanto il suddetto decreto del Presidente della Repubblica, attuando la legge n. 127/1997, si riferisce a tutto il comparto della pubblica amministrazione (art. 3, comma 2, della stessa legge n. 127/1997).

Ciò premesso si ritiene necessario esaminare e commentare i singoli articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 403, al fine di evidenziare gli aspetti innovativi, anche nei confronti della stessa legge n. 15/1968, ed il suo raccordo con le ulteriori innovazioni procedurali introdotte dalla legge n. 191/1998.

L'art. 1 amplia l'utilizzo dell'autocertificazione già prevista dall'art. 2 della legge n. 15/1968, estendendola a tutte le situazioni che formano oggetto di certificazione. Si avvalora così la tesi che privilegiava una applicazione non restrittiva dell'art. 2 della legge n. 15/1968.

In definitiva si amplia la sfera di applicabilità della norma anche a quei fatti, stati e qualità personali che erano stati presi in considerazione dal decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1994 come dichiarazioni temporaneamente sostitutive, estendendo ora l'utilizzo dell'autocertificazione a tutti i certificati necessari per iscriversi alle scuole, alle università e a tutti quelli da presentare agli uffici provinciali della motorizzazione civile, nonché agli estratti di stato civile ed ai certificati rilasciati in base ai registri demografici e richiesti dai comuni nell'ambito dei procedimenti di loro competenza.

L'art. 2 estende i casi di utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà già prevista dall'art. 4 della legge n. 15/1968, ricomprendendo anche i casi non rientranti nella previsione dell'art. 2 della legge n. 15/1968.

È ora possibile attestare con tale dichiarazione che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale, e tale dichiarazione ha valore di copia autentica nei concorsi per titoli. La norma è di notevole utilità per lo snellimento della presentazione delle domande ai concorsi per titoli, in quanto evita al cittadino di dover richiedere anche l'autenticazione di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo, oltre alle pubblicazioni, come ad es. diplomi, titoli di studio, abilitazioni, articoli e quanto altro da allegare a domande per la partecipazione a concorsi ed evita di dover richiedere l'autentica della propria dichiarazione.

Lo stesso art. 2 prevede, inoltre, che l'eventuale accertamento della veridicità delle dichiarazioni sia compiuto direttamente dall'amministrazione presso il soggetto competente.

L'interessato, per abbreviare l'iter del procedimento, può esibire o inviare per via telematica copia, ancorché non autenticata, dei certificati in suo possesso, ma non ha un onere in tal senso, perché l'amministrazione è tenuta a procedere autonomamente.

Quanto alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiesta dalla legge n. 15/1968, la legge n. 127/1997 ha soppresso la necessità di autenticazione della sottoscrizione, se la stessa viene apposta in presenza del dipendente addetto, sia esso appartenente ad una pubblica amministrazione o a un gestore o esercente di pubblico servizio.

Successivamente la legge n. 191/1998, al comma 11 dell'art. 2, ha chiarito che in tal caso non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione neppure nel caso in cui contenga dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 15/1968.

Le disposizioni della legge n. 191/1998 fanno sì che le istanze dirette ad una pubblica amministrazione non devono essere più autenticate, anche se contengono dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, e vanno presentate con le modalità indicate dal precedente comma 10, che ha sostituito il comma 11 dell'art. 3 della legge n. 127/1997. L'abrogazione della autenticazione della sottoscrizione è stata estesa, in base ad una interpretazione logico-sistematica di tutta la legislazione di semplificazione, anche a quelle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 non comprese in una istanza ad una pubblica amministrazione, ma comunque richiamate nell'istanza medesima o ad essa collegata funzionalmente, anche se prodotte non contestualmente ma in un secondo momento. Interpretazione questa condivisa dal Dipartimento della funzione pubblica nella circolare MIACEL n. 14 del 2 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 dell'11 settembre, inerente il rilascio della carta di identità.

Peraltro occorre considerare che, come enunciato dall'art. 1 della legge n. 15/1968, la stessa si applica esclusivamente nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino e, salve specifiche eccezioni ammesse dalla legge, tale rapporto si svolge in base ad una istanza scritta rivolta dal cittadino ad una pubblica amministrazione — nel cui ambito sono da ricomprendersi anche i gestori di pubblici servizi — per ottenere l'emissione di un provvedimento amministrativo di qualsiasi specie. Ne consegue che le dichiarazioni in questione possono essere rese solo in tale contesto (con l'istanza o successivamente a completamento di una istanza già presentata). Coerentemente l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica prevede che le amministrazioni nel predisporre i moduli delle istanze ad esse rivolte predispongano le formule e le relative dichiarazioni sostitutive.

Di conseguenza il successivo art. 13, comma 3, abroga il penultimo comma dell'art. 20-*bis* della legge n. 15/1968, che prevedeva l'ammonizione in sede di autenticazione della sottoscrizione.

L'art. 3 si occupa della presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, stabilendo che possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto che procede anche all'autenticazione delle copie a lui presentate.

È da sottolineare che la norma non parla di autenticazione della sottoscrizione né, tanto meno, abroga o reca innovazioni all'art. 3, comma 11, della legge n. 127/1997 così come modificato dall'art. 2, commi 10 e 11, della legge n. 191/1998. Ne consegue che quando la dichiarazione è contenuta nell'istanza ovvero è contestuale o collegata o richiamata dalla stessa, non deve essere autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.

L'art. 4 ha semplificato la procedura relativa alle dichiarazioni rese da chi non sa o non può firmare, già disciplinata dall'art. 21 della legge n. 15/1968, eliminando i testimoni ed affidando al pubblico ufficiale il compito di ricevere la dichiarazione ed attestare le cause dell'impedimento.

Al riguardo occorre specificare che deve trattarsi di impedimenti fisici o di analfabetismo, per cui rimangono esclusi i casi di incapacità di intendere e di volere, in relazione ai quali continuerà a trovare applicazione l'art. 8 della legge n. 15/1968, limitatamente alla parte

in cui le dichiarazioni verranno rese da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela senza alcuna autentica di sottoscrizione.

Per quanto riguarda l'individuazione del pubblico ufficiale, la norma non fornisce alcuna indicazione; deve ritenersi che abbia fatto principalmente riferimento al funzionario competente a ricevere la documentazione.

Per quanto riguarda gli invalidi civili, si ricorda il disposto dell'art. 1, commi 248 e 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale le dichiarazioni da rendersi dagli invalidi civili e da chi esercita la tutela, vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla prefettura, all'unità sanitaria locale o al comune senza alcuna operazione di autentica della sottoscrizione.

L'art. 5 ha equiparato i cittadini comunitari a quelli italiani ai fini della possibilità di rendere le dichiarazioni sostitutive. Per i cittadini extracomunitari l'equiparazione riguarda soltanto coloro che sono residenti e limitatamente a quei fatti, stati e qualità che possono essere convalidati da soggetti pubblici o privati italiani. Ciò spiega l'abrogazione dell'art. 3 della legge n. 15/1968 e delle dichiarazioni temporanee ivi previste, che non hanno più ragione di esistere (art. 13, comma 2), in quanto tutto l'impianto del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 esonera il cittadino dall'obbligo di produrre documentazioni.

L'art. 6 reca disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive, stabilendo che esse hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Viene inoltre disposto che le amministrazioni predispongono la modulistica necessaria per rendere tali dichiarazioni, inserendo le relative formule ed un richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968 ed una eventuale informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 sulla protezione dei dati personali.

L'art. 7 prevede una ulteriore semplificazione, che si riconnette a quanto già stabilito dagli articoli 10 della legge n. 15/1968 e 18 della legge n. 241/1990, ovverosia l'acquisizione diretta dei documenti da parte della amministrazione procedente presso altri uffici indicati dall'interessato, nei casi in cui il medesimo non voglia o non sia in grado di avvalersi delle autocertificazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403. L'acquisizione potrà avvenire, come dispone il decreto del Presidente della Repubblica, a mezzo fax o di altri strumenti telematici o informatici come ad esempio la posta elettronica, prevedendo l'indicazione dell'amministrazione, del responsabile dell'ufficio ed un recapito telefonico. In tal caso si è in presenza di uno scambio di atti tra uffici e di conseguenza, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero delle finanze con risoluzione n. 603 del 16 novembre 1993, i documenti saranno tutti esenti dall'imposta di bollo, trovando applicazione l'art. 16 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 642.

L'art. 8 si occupa della riservatezza dei dati contenuti nei documenti trasmessi alle pubbliche amministrazioni, stabilendo che essi devono contenere i dati strettamente necessari alle finalità per cui vengono acquisiti. Tale disposizione va riferita in particolare alle certificazioni anagrafiche rilasciate dalle amministrazioni comunali: il certificato di residenza, ove spesso viene inserita senza alcuna legittimazione la cittadinanza degli stranieri residenti e lo stato di famiglia anagrafico, in cui, nonostante le precise disposizioni impartite da questo Ministero con circolare n. 11 del 23 luglio 1996, vengono ancora indicate le relazioni di parentela, di stato di figlio adottivo ed anche lo stato civile dei coniugati. In tal modo si va oltre la funzione attribuita dalla legge a tali certificati e si invade la sfera di riservatezza dei cittadini.

Si ribadisce pertanto che in base all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 i certificati anagrafici devono contenere, oltre alle generalità del soggetto, soltanto l'oggetto della certificazione.

Il comma 2 fa divieto ai direttori sanitari di rilasciare il certificato di assistenza al parto, che viene sostituito da una attestazione contenente i dati necessari per formare l'atto di nascita e da un certificato di assistenza al parto in forma anonima, da rilasciare per esigenze statistiche. La norma conferma quanto già stabilito dall'art. 2 della legge n. 127/1997, che ha sostituito integralmente l'art. 70 del regio decreto 7 luglio 1939, n. 1238 per quel che riguarda le dichiarazioni di nascita.

L'art. 9 prevede l'acquisizione degli estratti di atti di stato civile d'ufficio esclusivamente per il cambio dello stato civile (come ad es. il matrimonio) e per particolari necessità istituzionali delle singole amministrazioni.

La norma, in pratica, fa venire meno la necessità di richiesta di estratti da parte dei cittadini, anche in conseguenza dell'agevolazione prevista dall'art. 1, lettera *i),* che consente di autocertificare tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile. Al riguardo è opportuno ricordare che, in base al vigente ordinamento di stato civile, per estratti si intendono (articoli 184 e 185), sia quelli per riassunto (art. 184), sia quelli per copia integrale (art. 185). Ne consegue che la disposizione riguarda ambedue le fattispecie, non avendo fatto il legislatore alcuna distinzione.

L'art. 10 pone una eccezione all'uso dell'autocertificazione, disponendo che i certificati medici, sanitari, di origine, di conformità alle norme CE, i brevetti ed i marchi non possono essere sostituiti da altro documento. Per tali atti è necessario richiedere appositi certificati. Viene poi previsto un unico certificato medico di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportiva.

Nell'art. 11 è previsto l'obbligo dello svolgimento di controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, prevedendo che la relativa conferma dei dati da parte dell'amministrazione che li detiene può essere acquisita anche per via telematica, prescindendo dall'acquisizione cartacea, come già ricordato all'art. 5.

Il comma 3 dell'art. 11 è di natura organizzativa, in quanto prescrive di introdurre nella modulistica le avvertenze che sostituiscono l'ammonizione prevista nel procedimento di autentica, ed aggiunge una sanzione ulteriore, consistente nella decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.

L'art. 12 sostituisce il termine generico di «certificato» con quello di «diploma» e «patentino», riferito, rispettivamente, ai titoli attestanti idoneità professionali ovvero l'assenso all'esercizio di determinate attività.

L'art. 13 abroga esplicitamente alcuni articoli della legge n. 15/1968 e, precisamente, il 3, il 20-*bis,* il penultimo comma dell'art. 26, il 27 e l'intero decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1994, n. 130.

*

* *

I prefetti vorranno dare la massima diffusione al presente documento di indirizzo presso tutte le amministrazioni pubbliche ricomprese nell'ambito delle rispettive province, e risolvere i dubbi che le stesse amministrazioni manifestassero nell'applicazione delle misure di semplificazione.

Si rammenta che il rifiuto dell'applicazione della normativa in esame viene sanzionato dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica e dalla legge n. 127/1997 come violazione dei doveri di ufficio.

È dovere di ogni singola amministrazione applicare direttamente, nell'ambito dei procedimenti di propria competenza, le norme di semplificazione.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e, successivamente, di informazione periodica sullo stato di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 403.

p. *Il Ministro*: VIGNERI

99A1026

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione per la trasparenza e l'informazione per il Grande Giubileo dell'anno 2000

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1998 è stata costituita la commissione per la trasparenza e l'informazione per il Grande Giubileo dell'anno 2000.

La commissione, composta da personalità di chiara fama e di indiscusso prestigio, ha il compito di acquisire ogni elemento informativo utile per conseguire una completa cognizione dello stato dei progetti e degli interventi — anche al fine di soddisfare le aspettative e le esigenze di trasparenza rappresentate dall'opinione pubblica — e di formulare le conseguenti proposte al commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000.

99A1070

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento di alcuni biglietti della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, Sartiglia di Oristano, Carnevale di Cento e Carnevale di Acireale - Manifestazione 1999.

I biglietti della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, Sartiglia di Oristano, Carnevale di Cento e Carnevale di Acireale - Manifestazione 1999, appresso indicati, sono stati annullati perché smarriti:

Serie	Dal	Al	Quantità biglietti
F	20001	20500	500

99A1071

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene IBI»

Estratto decreto NCR n. 22 del 19 gennaio 1999

Specialità medicinale KETOPROFENE IBI, nelle forme e confezioni: 6 fiale 100 mg + 6 fiale solvente uso endovenoso, 6 fiale 100 mg + 6 fiale solvente uso intramuscolare (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Tucidide, 56, Torre 6 - Milano; codice fiscale 02578030153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via di Fossignano , Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 fiale 100 mg + 6 fiale solvente uso endovenoso;

A.I.C. n. 024994156 (in base 10), 0RUSCD (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

6 fiale 100 mg + 6 fiale solvente uso intramuscolare;

A.I.C. n. 024994206 (in base 10), 0RUSDY (in base 32);

classe: «A - Nota 66» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Composizione:

6 fiale 100 mg + 6 fiale solvente uso endovenoso, ogni fiala contiene:

principio attivo: «ketoprofene» mg 100;

eccipienti: sodio idrato, acido citrico, glicina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

fiala solvente da 5 ml contiene: acqua p.p.i.;

6 fiale 100 mg + 6 fiale solvente uso intramuscolare, ogni fiala contiene:

principio attivo: «ketoprofene» mg 100;

eccipienti: sodio idrato, acido citrico, glicina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

fiala solvente da 2,5 ml contiene: soluzione acquosa al 2% di alcool benzilico.

Indicazioni terapeutiche: affezioni infiammatorie e dolorose acute e croniche principalmente dell'apparato muscolo-scheletrico: artrite reumatoide e gottosa, spondilite anchilosante. Artropatie degenerative (artrosi) a varia localizzazione. Affezioni perarticolari (borsiti, tendiniti, tenosinoviti, capsuliti). Flebiti, tromboflebiti superficiali, linfagiti. Radicoliti, sciatalgie, mialgie. Contusioni, distorsioni, lussazioni, strappi muscolari.

Classificazione ai fini della fornitura: per la confezione 6 fiale 100 mg + 6 fiale solvente uso endovenoso «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992); per la confezione 6 fiale 100 mg + 6 fiale solvente uso intramuscolare «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1090

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Parsilid»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 530 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale PARSILID:

30 compresse 250 mg - A.I.C. n. 025791031.

Società: Crinos industria farmacobiologica S.p.a., piazza XX Settembre, 2 - 22079 Villa Guardia (Como).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina 87,35 mg, amido di mais 39,00 mg, acido stearico 0,975 mg, silice precipitata (eliminata), polividone 7,80 mg, acido citrico 3,90 mg, magnesio stearato 0,975 mg;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa 6,250 mg, titanio biossido 3,125 mg, polietilenglicole 8000 0,625 mg.

È altresì autorizzata la produzione della specialità medicinale in oggetto presso lo stabilimento della società Montefarmaco S.p.a., sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7, in luogo dello stabilimento Crinos S.p.a. sito in Villa Guardia (Como). I controlli ed il confezionamento restano Crinos S.p.a. nello stabilimento sito in Villa Guardia.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A1092

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leicester»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 644 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale LEICESTER:

retard 50 capsule 20 mg - A.I.C. n. 029312016;

retard 30 capsule 40 mg - A.I.C. n. 029312028;

retard 30 capsule 60 mg - A.I.C. n. 029312030.

Società: Polifarma S.p.a., via Tor Sapienza, 138 - 00155 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

retard 50 capsule 20 mg:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 60 mg, saccarosio e amido di mais in microgranuli 25 mg (di cui circa: saccarosio 19,25 mg, amido di mais 5,75 mg, copolimero di acido metacrilico e metilmetacrilato (Eudragit L 100) 0,45 mg, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico (Eudragit RS 100) 0,45 mg, gomma lacca 13,65 mg, talco 11,8 mg;

retard 30 capsule 40 mg:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 120 mg, saccarosio e amido di mais in microgranuli 50 mg (di cui circa: saccarosio 38,50 mg, amido di mais 11,50 mg, copolimero di acido metacrilico e metilmetacrilato (Eudragit L 100) 0,9 mg, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico (Eudragit RS 100) 0,9 mg, gomma lacca 27,3 mg, talco 23,6 mg;

retard 30 capsule 60 mg:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 180 mg, saccarosio e amido di mais in microgranuli 75 mg (di cui circa: saccarosio 57,75 mg, amido di mais 17,25 mg, copolimero di acido metacrilico e metilmetacrilato (Eudragit L 100) 1,35 mg, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico (Eudragit RS 100) 1,35 mg, gomma lacca 40,95 mg, talco 35,40 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A1099

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Depakin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 60 del 28 gennaio 1999

Specialità medicinale DEPAKIN:

40 compresse 200 mg, A.I.C. n. 022483010;

40 compresse 500 mg, A.I.C. n. 022483022.

Società Sanofi Winthrop, 32-34 Rue Marbeuf - 75008 Parigi (Francia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti:

la composizione della confezione 40 compresse da 200 mg è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti per la compressa: polividone K90 eliminato, polividone K30 3,20 mg, calcio silicato eliminato, cellulosa microcristallina 8,00 mg, talco eliminato, croscaramellosio sodico 3,40 mg, magnesio stearato eliminato, silice colloidale idrata 16,00 mg;

eccipienti per il rivestimento: polividone K30 eliminato, polietilenglicole 400 eliminato, amido di mais eliminato, talco eliminato, titanio biossido eliminato, ferro ossido giallo eliminato, cellulosa acetoftalato eliminato, dietile ftalato eliminato, opadry OY-AM-28901 25,00 mg, opadry OY-A-7308 25,00 mg, opaglos AG-7350 tracce;

la composizione della confezione 40 compresse da 500 mg è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti per la compressa: polividone K90 eliminato, polividone K30 8,00 mg, calcio silicato eliminato, cellulosa microcristallina 20,00 mg, talco eliminato, croscaramellosio sodico 8,50 mg, magnesio stearato eliminato, silice colloidale idrata 40,00 mg;

eccipienti per il rivestimento: polividone K30 eliminato, polietilenglicole 400 eliminato, amido di mais eliminato, talco eliminato, titanio biossido eliminato, ferro ossido giallo eliminato, cellulosa acetoftalato eliminato, dietile ftalato eliminato, opadry OY-AM-28901 56,00 mg, opadry OY-A-22918 56,00 mg, opaglos AG-7350 tracce.

Viene altresì approvata la definizione del periodo di validità che è per la confezione 40 compresse 200 mg nei confezionamenti blister Al/Al ed in contenitore per compresse di PP con tappo di PE (con essiccante) di 24 mesi, conservato a temperatura inferiore di 30º ed in luogo asciutto; per la confezione 40 compresse 500 mg nei confezionamenti blister Al/Al ed in contenitore per compresse di PP con tappo di PE (con essiccante) di 36 mesi, conservato a temperatura inferiore di 30º ed in luogo asciutto.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A1091

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kessar»

Estratto decreto n. 4 del 19 gennaio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmos Group Ltd, Turku - Finlandia, rappresentata in Italia dalla società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano, codice fiscale 07089990159.

Specialità: KESSAR:

30 compresse 10 mg - A.I.C. n. 027433010;

30 compresse 20 mg - A.I.C. n. 027433022,

è ora trasferita alla società: Orion Corporation, con sede in Orioninte - 02100 Espoo, Finlandia, rappresentata in Italia dalla società Pharmacia & Upjohn S.p.a, con sede in via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano, codice fiscale 07089990159.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1094

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiorest»

Estratto decreto n. 7 del 19 gennaio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pfizer Italiana S.p.a., con sede in s.s. 156, km 50 - 04010 Latina, codice fiscale 00192900595.

Specialità: TIOREST:

crema dermica 1% 30 g - A.I.C. n. 026691016;

crema ginecol. 2% 78 g - A.I.C. n. 026691028;

lozione dermica 1% 30 g - A.I.C. n. 026691030;

polvere dermica 1% 30 g - A.I.C. n. 026691042;

6 ovuli vaginali 100 mg - A.I.C. n. 026691055;

soluzione ungueale 28% 12 ml - A.I.C. n. 026691079;

schiuma dermica 1% 6 buste 10 g - A.I.C. n. 026691105;

5 flac. 150 ml lavanda vag. 0,2% - A.I.C. n. 026691117,

è ora trasferita alla società: Bioindustria farmaceutici S.r.l., con sede in s.s. 156, km 50 - Borgo San Michele, Latina, codice fiscale 00885470062.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1095

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Veriderm»

Estratto decreto n. 14 del 19 gennaio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lachifarma S.r.l. Laboratorio chimico salentino, con sede in s.s. 16, zona industriale - 73010 Zollino (Lecce), codice fiscale 02067110755.

Specialità: VERIDERM:

sospensione dermatologica flac. 30 ml - A.I.C. n. 032288019,

è ora trasferita alla società: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1.2 - 20152 Milano, codice fiscale 08572280157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1093

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benur»

Estratto decreto n. 16 del 19 gennaio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roerig farmaceutici italiana S.p.a., con sede in s.s. 156, km 50 - 04010 Latina, codice fiscale 06320490581.

Specialità: BENUR:

30 compresse divisibili 2 mg - A.I.C. n. 029467014;

20 compresse divisibili 4 mg - A.I.C. n. 029467026,

è ora trasferita alla società: Bioindustria farmaceutici S.r.l., con sede in s.s. 156, km 50 - Borgo San Michele, Latina, codice fiscale 00885470062.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1096

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lampoflex»

Estratto decreto n. 19 del 19 gennaio 1999

Specialità medicinale LAMPOFLEX, nella forma e confezione: 20 capsule 20 mg uso orale.

Titolare A.I.C.: Lampugnani farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Bianca Maria Visconti, 33 - Milano, codice fiscale 00738630151.

Modifiche apportate: confezione.

In sostituzione della confezione 20 capsule 20 mg uso orale viene autorizzata la confezione 30 capsule 20 mg uso orale.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 capsule 20 mg uso orale;

A.I.C. n. 025824083 (in base 10), 0SN2UM (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 025824057 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A1097

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daktarin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 61 del 4 febbraio 1999

Specialità medicinale DAKTARIN.

Società: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese.

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Daktarin» 6 capsule vaginali 400 mg, A.I.C. n. 024957159, «Daktarin» 2 capsule vaginali 1200 mg, A.I.C. n. 024957173, «Daktarin» ovuli vaginali 100 mg, A.I.C. n. 024957211, prodotti anteriormente al 6 agosto 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 318 del 6 luglio 1998 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 2 febbraio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1098

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haldol Decanoas»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 62 del 4 febbraio 1999

Specialità medicinale HALDOL DECANOAS.

Società: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese.

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Haldol Decanoas» 3 fiale 50 mg/ml, 1 ml, A.I.C. n. 025333016, «Haldol Decanoas» 1 fiala 50 mg/ml, 3 ml, A.I.C. n. 025333028, prodotti anteriormente al 5 agosto 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 319 del 6 luglio 1998 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 1° febbraio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1108

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haldol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 63 del 4 febbraio 1999

Specialità medicinale HALDOL.

Società: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese.

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Haldol» 5 fiale, 5 mg 1 ml, A.I.C. n. 025373073, prodotti anteriormente al 5 agosto 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 321 del 6 luglio 1998 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 1° febbraio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1106

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Motilium»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 64 del 4 febbraio 1999

Specialità medicinale MOTILIUM.

Società: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese.

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Motilium» 6 supposte 30 mg, A.I.C. n. 024953123, prodotti anteriormente al 5 agosto 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 320 del 6 luglio 1998 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 1° febbraio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1107

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furanvit»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 65 del 4 febbraio 1999

Specialità medicinale FURANVIT.

Società: Ferlito farmaceutici S.p.a., stradale Primosole, 74 - 95121 Catania.

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Furanvit» collirio 10 ml, A.I.C. n. 013597012, prodotti anteriormente al 20 agosto 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 340 del 20 luglio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 16 febbraio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1109

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polimucil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 66 del 4 febbraio 1999

Specialità medicinale POLIMUCIL.

Società: Monsanto italiana S.p.a., Div. Searle, via Walter Tobagi, 8 - 20068 Peschiera Borromeo (Milano).

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Polimucil» sciroppo 200 ml, A.I.C. n. 025463062 e «Polimucil» 30 bustine 1,5 g, A.I.C. n. 025463074, prodotti anteriormente al 20 agosto 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto MCpR n. 293 del 6 luglio 1998 di modifica della composizione, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 16 febbraio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1104

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delecit»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 67 del 4 febbraio 1999

Specialità medicinale DELECIT.

Società: M.D.M. S.r.l., viale Papiniano, 22/B - 20123 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Delecit» i.m. i.v. 3 fiale 1000 mg/4 ml, A.I.C. n. 025935014; «Delecit» 14 capsule gelatina 400 mg, A.I.C. n. 025935026; «Delecit» 10 capsule gelatina 600 mg, A.I.C. n. 025935038; «Delecit» 10 flac. orali 600 mg, A.I.C. n. 025935040, prodotti anteriormente al 5 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 526 del 18 novembre 1998 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 3 giugno 1999.

Il presente provvedimento ha effetto dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1105

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenistil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 68 del 4 febbraio 1999

Specialità medicinale FENISTIL.

Società: Novartis farma S.p.a., s.s. 233, km 20,5 - 21040 Origgio.

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Fenistil» 30 compresse rivestite 1 mg, A.I.C. n. 020124018, «Fenistil» 20 ml gocce, A.I.C. n. 020124020, «Fenistil» 30 g gel, A.I.C. n. 020124121, prodotti anteriormente al 22 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 579 dell'11 dicembre 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 20 giugno 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1102

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandimmun»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 70 del 4 febbraio 1999

Specialità medicinale SANDIMMUN.

Società: Novartis farma S.p.a., s.s. 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Sandimmun», 1 flac. 50 ml sol. os 100 mg/ml, A.I.C. n. 025306010, ev. 10 fiale 5 ml 50 mg/ml, A.I.C. n. 025306022, 50 cps soft 25 mg, A.I.C. n. 025306034, 50 cps soft 50 mg, A.I.C. n. 025306046, 30 cps soft 100 mg, A.I.C. n. 025306059, prodotti anteriormente al 24 febbraio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 20/98 del 9 gennaio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 20 febbraio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1103

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Syntocinon»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 71 del 4 febbraio 1999

Specialità medicinale SYNTOCINON.

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Syntocinon», im iv 6 fiale 1 ml 5 U.I., A.I.C. n. 014684029, prodotti anteriormente al 24 febbraio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 21/98 del 19 gennaio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 20 febbraio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1101

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandoglobulina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 72 del 4 febbraio 1999

Specialità medicinale SANDOGLOBULINA.

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Sandoglobulina», iv fl liof. 1 g + fl solv. + set, A.I.C. n. 025199011, iv fl liof. 3 g + fl solv. + set, A.I.C. n. 025199023, iv fl liof. 6 g + fl solv. + set, A.I.C. n. 025199035, endov. flac. liof. 12 g, A.I.C.

zn. 025199047, prodotti anteriormente al 24 febbraio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 23/98 del 9 gennaio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 20 febbraio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1100

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seglor»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 73 del 4 febbraio 1999

Specialità medicinale SEGLOR.

Società: CE.LA.FAR, corso San Maurizio, 53 - 10124 Torino.

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Seglor» 30 capsule 5 mg, A.I.C. n. 024624013, prodotti anteriormente al 21 ottobre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 446 del 30 settembre 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 29 aprile 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1110

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolcèvera».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il proprio parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolcèvera» e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 14 novembre 1998;

Vista l'istanza, pervenuta nei termini e nelle forme di rito, protocollo n. 143231/4258 del 14 dicembre 1998 presentata dalla regione Liguria tesa ad eliminare l'obbligatorietà dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve per le tipologie bianco, rosso, rosato, bianchetta genovese e vermentino;

Considerato, che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella seduta del 15-16 ottobre 1998 ha deliberato la previsione dell'obbligo di indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve per i vini con indicazione della menzione riserva o con la specificazione superiore e novello o di sottozona e, comunque, per i vini per i quali è previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio, tale indicazione non è obbligatoria in tutti gli altri casi;

Quanto sopra premesso, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini propone l'art. 7 nella stesura di seguito riportata:

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Per le tipologie, bianco, rosso, rosato, bianchetta genovese e vermentino della denominazione di origine controllata «Valpolcèvera» è ammessa l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Tale indicazione è obbligatoria per i vini a denominazione di origine controllata «Valpolcèvera» designati con l'indicazione della sottozona «Coronata», nonché per i vini della tipologia «Novello» e «Passito».

99A1027

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Atina».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata congiuntamente dalla Confederazione italiana agricoltori, dalla Unione provinciale agricoltori e dalla Federazione coltivatori diretti della provincia di Frosinone, legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Atina»;

Viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Atina (Frosinone) il 14 maggio 1998;

Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione dei vini di che trattasi secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta domanda di riconoscimento e alla relativa proposta di disciplinare di produzione, dovranno — in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e sucessive modifiche ed integrazioni — essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Atina»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Atina» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: rosso, rosso riserva, Cabernet e Cabernet riserva.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Atina» rosso:

Cabernet sauvignon	minimo	50%
Syrah	»	10%
Merlot	»	10%
Cabernet franc	»	10%

Possono concorrere, fino ad un massimo del 20%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Frosinone.

«Atina» Cabernet:

Cabernet sauvignon e Cabernet franc, minimo 85%

Possono concorre, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Frosinone.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denomiinazione di rigine controllata «Atina» ricade nella provincia di Frosinone e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di Atina, Gallinaro, Belmonte, Castello, Picinisco, Sant'Elia Fiumerapido, Alvito, Villa Latina, S. Donato Valcomino, Vicalvi, Casalattico, Casalvieri e Settefrati.

Tale zona è così delimitata:

Partendo dal fiume Melfa in territorio di Picinisco alla località Molino Bartolomucci si passa nella parte basale del costone meridionale del colle Zappitto includendo tutta la collina dell'Antica fino al fondovalle del rio Valle Pecorina, già in territorio di Settefrati. Da questo punto il limite dell'area tira dritto lungo la cresta collinare di San Martino fino al colle della Torre, quindi aggira lo stesso colle fino ad intercettare la strada provinciale di accesso a Settefrati nell'area di attraversamento del torrente Tellini. Procedendo oltre, il limite segue la sede stradale includendo tutta la regione pedemontana che si estende a valle della stessa via, fino al bivio con la ex strada statale 509 alla località Molino in territorio di Gallinaro. L'area di interesse in questo tratto viene quindi delimitata da quest'ultima arteria viaria fino alla località Valanziera includendo tutto il settore ad occidente del Ponte di Tolle. Dalla Croce di Valanziera il limite si getta a valle della ex 509 ed inizia a seguire la curva di livello dei 600 metri s.l.m., nella regione pedemontana di San Donato Val di Comino, tirando dritto verso il Colle Arceto fino al fosso Vagnaro; qui il limite segue per un tratto l'incisione, quindi piega verso il Rio Malafede fino a raggiungere la località San Fedele. Dall'area della Fonte torna ad assumere una direzione grossolanamente meridiana fino al Colle Castagneto, dove segue per un tratto il corso del Rio Mollo includendo tutta l'area in sinistra dell'alveo; poco a monte dell'incisione di Monticchio si riallinea con il margine settentrionale dell'area collinare di Alvito passando a Nord delle Case Mazzenga. Da qui l'area comprende tutto il settore pedemontano a valle della strada provinciale di accesso Ovest al centro urbano fino a Collicillo, dove si entra in territorio di Vicalvi; quest'ultimo comune e compreso con tutta l'area che si estende a mezzaluna intorno alla rocca su cui sorge il centro storico, comprendendo la Maschiura. Dalla citata località il limite segue il confine territoriale con Posta Fibreno fino quasi all'area delle Cave di Sabbia, alla base del versante calcareo dolomitico del Castello; una sottile lingua di territorio collega quindi la regione a cavallo del Convento di San Francesco e della strada a scorrimento veloce Sora-Cassino, fino al settore pedemontano a Nord della strada statale 67 della Vandra (loc. Mortale). Dalla località Borgo il limite esclude tutta l'area della piana a Sud di Tiravento fino a reintercettare il Rio Valle Mozza; qùindi inizia a seguire l'alveo e dopo un breve tratto dirige verso il Rio Noceto allineandosi con esso fino al confine con Vicalvi. Dal confine comunale il limite si prolunga verso Sud-Ovest ed attraversa la strada statale 627 della Vandra poco a Nord del bivio con la strada provinciale di accesso ai Roselli; da qui tira verso la località Pettella dove inizia a seguire il confine comunale tra Casalvieri e Vicalvi fino al Colle Frangula, quindi piega seguendo la strada che conduce a Colle Zuercia ed a Purgatorio. A valle del nucleo di Purgatorio il limite segue la strada per Casalvieri, comprendendo tutto il settore presente ad oriente fino alla località Scioca, quindi dirige verso Colle Resignoli abbracciando il Colle Marragone e tutto l'ambito collinare che si estende fino alle Case di Togna. Da Togna il limite si allinea in direzione parallela correndo alla base de Il Monte, fino al centro abitato di Casalivieri, dove reintercetta la strada provinciale per Purgatorio seguendola fino a Pistillo. Da Pistillo il limite assume direzione Sud-Est tagliando trasversalmente la strada provinciale per Rosselli e piegando ulteriormente verso Sud per un breve tratto fino alla strada provinciale Roccasecca-Isernia, quindi si allinea con quest'ultima fino ai versanti meridionali del Colle Bandera dove punta a Sud, attraversando il Melfa e raggiungendo Casalattico. Alle falde del centro abitato di Casalattico inizia a seguire la strada di accesso includendo tutto il settore presente a valle di essa, fino al cimitero comunale; da qui il limite corre lungo la curva di livello dei 400 metri s.l.m. fino all'incisione che sfocia nell'area di Sant'Andrea, seguendola per poco e quindi allineandosi alla curva di livello dei 450 metri s.l.m. fino al confine con Atina segnato dal Vallone Grotta dell'Orso. L'area è quindi delimitata dall'andamento dei versanti occidentali del Monte Cicuto fino alla località Macchia, ruota intorno al cocuzzolo de La Serra fino ad intercettare, nuovamente il corso del Melfa in corrispondenza di un ampia ansa; il limite segue l'ansa stessa, quindi si allinea con il versante Nord-orientale del Monte Cicuto, tira dritto a Sud-Est parallelamente alla strada a scorrimento veloce Sora-Cassino fino all'area di Capo di China, quindi scende di quota a valle della Vaccareccia in territorio di Belmonte Castello. Da qui il limite della zona dirige verso Sud Sud-Est correndo a valle del versante su cui sorge il centro abitato fino alla località Olivella, taglia verso Santo Ianni ed assume la direzione meridiana fino ad intercettare il corso del fiume Rapido nei pressi di Sant'Elia. Il limite passa quindi a monte del centro storico includendo tutta l'area de La Creta fino ad incontrare la via di accesso Sud all'abitato, si estende a valle di essa includendo l'area di San Sebastiano, quindi si allinea con la curva di livello dei 70 metri s.l.m. comprendendo tutto il territorio a monte di questa. A Sud della Masseria Chiusanuova il limite piega verso oriente, dirigendosi verso la Fontana Pisciarello, dove inizia a seguire il confine con il territorio di Cassino fino all'area de La Gagliarda; quindi torna su se stesso includendo il settore intorno a Portella e quello a Sud della Serra dell'Obaco. Da qui il limite corre lungo la via di collegamento tra Sant'Elia e Vallerotonda, scendendo a valle fino alla Creta; prosegue verso Nord fino all'area della Croce, si allinea lungo l'incisione che discende da Valleluce e la segue fino al Molino di Campo Primo. In corrispondenza di tale località si allinea con il costone Sud-orientale di Monte Cifalco quindi piega nuovamente verso meridione includendo l'area de Il Lago, Vallecorta e Le Vigne. Verso valle segue l'andamento del settore pedemontano del Colle Palumbo, dirige a Nord-Ovest verso Casalucense dove comprende una lingua di territorio a monte della suddetta località; da qui aggira i costoni di Monte Cierro, rientra in parte verso le Case Loreto abbracciando tutta la regione a valle delle Cisternuole. Si spinge fino all'area della Fossa della Chiesa includendo tutto il settore pedemontano Sud-occidentale del Monte Morrone fino all'area a valle di San Venditto, rientra verso Cancello e si allinea con la vecchia strada provinciale di accesso al centro storico di Atina. Da Atina superiore aggira il centro storico, l'area de il Colle, prende tutta la regione pedemontana della Veduta e di Piè delle Piagge, allineandosi con la parte basale del versante anche nel territorio di Villa Latina fino all'area dei Pacitti. Da quest'ultima località il limite passa a valle dei Colozzi e del Colle Pagliaia, poco a monte del cimitero comunale di Villa Latina dove include tutta l'area di Fusco, del Colle Santo ed una stretta lingua di terreno fino alle Case Caposecco. Il limite si dirige quindi a Nord passando per il Colle Cavicchio fino alla località Fontana dei Bagni dove segue il tracciato della strada statale 627 della Vandra. All'altezza di Vallegrande il limite si spinge oltre la citata via, includendo la località Pelino; quindi riattraversa la via della Vandra, taglia il corso del Torrente Mollarino ed entra in territorio di Picinisco allineandosi alla strada comunale che conduce a Colleruta. Dalla suddetta località piega verso Nord Nord-Est passando alla base del Monte Cuculo, a valle delle Case di Caccia tirando dritto verso il cimitero comunale di Picinisco, quindi si getta nel vallone che si apre a Nord fino a chiudersi al Molino Bartolomucci.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Atina» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristice di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta e comunque situati ad un'altitudine da 75 a 600 mt.s.l.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e, in particolare, quelli ubicati nelle zone alluvionali in corrispondenza dei fiumi Melfa e Mollarino e quelli ubicati in zone collinari superiori ai 600 mt s.l.m.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore 3400.

I sesti d'impianto le forme di allevamento consentiti sono quelli generalmente usati nella zona: a spalliera o controspalliera.

Sono escluse le forme espanse.

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta, media o lunga.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Le produzioni massime di uva a ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol
«Atina» rosso	10,0	11,50
«Atina» Cabernet	8,0	11,50
«Atina» rosso riserva . . .	10,0	12,00
«Atina» Cabernet riserva	8,0	12,00

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 1, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni in cui ricade, in tutto o in parte, la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini a denominazione di origine controllata «Atina» le loro peculiari caratteristiche.

In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nell'ambito della provincia di Frosinone e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

È consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la regione interessata e comunicate all'Ispettorato repressione frodi e alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

È consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1, in corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine controllata, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino %	Produzione max vino hl
«Atina» rosso	70	70,0
«Atina» Cabernet . .	70	56,0

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopraindicati ma non il 75% per i vini «Atina» rosso e «Atina» Cabernet, anche se la produzione ad ettaro resta sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata (anni/mesi)	Di cui in legno almeno	Decorrenza (anno della vendemmia)
«Atina» rosso riserva . . .	2 anni	6 mesi	1° novembre
«Atina» Cabernet riserva	2 anni	6 mesi	1° novembre

Ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per ciascuna superficie vitata, iscritta separatamente all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Atina», è consentita la scelta vendemmiale.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Atina» rosso, «Atina» Cabernet;

«Atina» rosso riserva e «Atina» Cabernet riserva:

colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;

sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. 12,50 per le tipologie «riserva».

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto: 20,0 g/l; almeno 24,0 g/l per le tipologie «riserva».

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti dì legno, ove consentita, il sapore dei vini può rilevare lieve percezione di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, cioè quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione ed altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

La menzione «riserva» è consentita per le tipologie «rosso» e «Cabernet», alle condizioni previste all'art. 5 del presente disciplinare dì produzione, purché le relative partite siano specificate nella dichiarazione del raccolto come destinate a «riserva».

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro aventi un volume nominale compreso tra 0,2 e 3 litri.

Qualora i vini di cui all'art. 1 sono confezionati in bottiglie di contenuto nominale compreso tra 0,375 e 3 litri è obbligatorio l'uso del tappo in sughero raso bocca salvo che per le bottiglie fino a 0,375 litri per le quali è previsto l'uso del tappo a vite.

99A1028

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**508.000**
- semestrale	L.	**289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	**416.000**
- semestrale	L.	**231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	**115.500**
- semestrale	L.	**69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**107.000**
- semestrale	L.	**70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**273.000**
- semestrale	L.	**150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**106.000**
- semestrale	L.	**68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**267.000**
- semestrale	L.	**145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	**1.097.000**
- semestrale	L.	**593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	**982.000**
- semestrale	L.	**520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 3 6 0 9 9 *

L. 1.500